

XXIII.

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedi.* = *Convalidamento della elezione del collegio di Corleto Perticara.* = *Avvertenze del presidente, e del ministro per le finanze sullo svolgimento di schemi di legge del deputato Bertani A.* = *Il deputato Mantellini presenta la relazione sullo schema di legge per prelevamento e rimborso all'amministrazione dei beni della Corona, e restituzione di beni al demanio, e il deputato Indelli quella sulla istanza di procedere contro il deputato Cannizzo.* = *Seguito della discussione del disegno di legge sui conflitti di attribuzione — Il deputato Mantellini, presidente della Giunta, riferisce sugli articoli 4 e 5, e propone aggiunta — Avvertenza del deputato Castellano sull'articolo 5 — Approvazione dell'articolo 4, coll'aggiunta, e soppressione dell'articolo 5.* = *Discussione dello schema di legge sulla Sila delle Calabrie — Dopo osservazioni del deputato Tocci, e spiegazioni del ministro di grazia e giustizia, sono approvati i due primi articoli; poscia gli articoli 3, con aggiunta del deputato Tocci, 4, 6, 7, 8, e con soppressione dell'articolo 5 — Emendamento Tocci all'articolo 9, ritirato — Approvazione degli articoli 9 e 10, dopo obiezioni del deputato Tocci, e risposta del ministro, e degli articoli 11 e 12 — Osservazioni del deputato Tocci sull'articolo 13 — Spiegazioni del ministro, e dei deputati Spaventa S., e Castellano — Approvazione degli articoli 13, e del 14, emendato dal deputato Castellano, 15, 16, 17, 18, dopo osservazioni del deputato Catucci, 19 e 20 — Reiezione di un articolo transitorio del deputato Tocci, oppugnato dal deputato Sella, e dal ministro.* = *Avvertenza del presidente circa l'esame e la relazione sulle convenzioni ferroviarie negli uffizi — Osservazioni dei deputati Lazzaro, Sella, e del presidente del Consiglio — Sull'esame negli uffizi dello schema per la convenzione di Basilea parlano i deputati Donati, Sella, Crispi, Spaventa Silvio, Genala, La Porta, Toscanelli, Busacca, e il presidente del Consiglio — Si delibera, a proposta del ministro, per l'esame immediato dagli uffizi della convenzione di Basilea, con nomina di Commissione separata e presentazione di speciale relazione.*

La seduta è aperta alle 2 50 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

MASSARI, segretario. Sono giunte alla Camera le seguenti petizioni:

1240. Mamiani Terenzio, presidente dell'associazione costituzionale romana, e gli altri componenti il seggio rassegnano alla Camera una petizione di quel consesso, colla quale si fanno voti perchè sia richiamato alla pubblica discussione e sia al più presto approvato il progetto pei lavori del Tevere proposto dalla Commissione del bilancio il 3 febbrajo scorso, e che in pari tempo sia invitato il Governo a sollecitare l'esame comparativo dei progetti che furono presentati per la completa sistemazione del fiume.

1241. Ceretani Filippo, di Campli, provincia di Teramo, rappresenta i danni sofferti dalla reazione borbonica e chiede compensi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo: l'onorevole Pugliese-Giannone, per sventura domestica, di 8 giorni; l'onorevole Ercole, di 12 giorni, per affari pubblici e privati, e l'onorevole De Crecchio di 15 giorni, per malattia.

(Sono accordati.)

La Giunta delle elezioni ha trasmesso il seguente verbale:

« La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica del 4 corrente, ha verificato non esservi proteste contro il processo verbale della elezione seguente, e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida la elezione medesima:

« L'onorevole Pietro Lacava pel collegio di Corleto Perticara. »

Do atto all'onorevole Giunta di questo processo verbale.

Onorevole Bertani, nella seduta di ieri sono stati letti due disegni di legge di sua iniziativa, stati ammessi alla lettura dagli uffizi.

Ora si tratta di fissare il giorno in cui debba farsene lo svolgimento.

Quando intende ella che abbia luogo?

BERTANI AGOSTINO. Quando piaccia all'onorevole presidente del Consiglio, ministro per le finanze.

PRESIDENTE. Onorevole presidente del Consiglio, ella conosce i due schemi di legge presentati dall'onorevole Bertani e stati ammessi alla lettura dagli uffizi. Ora si tratta di fissare il giorno in cui debba aver luogo lo svolgimento. Se ella crede, si potrebbe stabilire per domani al principio della seduta.

DEPRETIS, *presidente del Consiglio e ministro per le finanze*. Pregherei l'onorevole Bertani di volere ritardare lo sviluppo delle sue proposte, lasciando che si esaurisca l'ordine del giorno attuale della Camera.

Dopo, mantenendo ferme le abitudini della Camera di dare sempre la precedenza ai bilanci, io accetto lo svolgimento dei due schemi di legge presentati dall'onorevole Bertani.

BERTANI AGOSTINO. Per me aderisco volentieri, purchè l'epoca non abbia ad essere tanto remota.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ce n'è già uno presentato, il bilancio della marina, ed è probabilissimo che ci sia un intervallo libero tra un bilancio ed un altro. Qualora però ne venisse un ritardo, pregherei io stesso la Camera di prescindere dalle sue consuetudini intorno alla precedenza che debbono sempre avere le discussioni dei bilanci.

PRESIDENTE. Onorevole Bertani, allora rimarrà riservato di fissare il giorno, in cui dovrà aver luogo lo svolgimento delle sue proposte.

(*Segni d'assenso del deputato Bertani.*)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Onorevole Mantellini, lo invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANTELLINI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la seconda relazione sul disegno di legge di prelevamento e rimborso all'amministrazione dei beni della Corona e restituzione di stabili al demanio. (V. *Stampato*, n° 52-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Onorevole Indelli, la invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

INDELLI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di riferire sulla istanza per procedere contro il deputato Cannizzo. (V. *Stampato*, n° 21-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sullo schema di legge concernente i conflitti di attribuzione.

Rammenta la Camera che fu sospesa ogni deliberazione sugli articoli 4 e 5, rinviati alla Commissione.

Onorevole relatore, le do la parola per riferire su questi articoli.

MANTELLINI. (*Presidente della Giunta*) Rimasero infatti sospesi ieri gli articoli 4 e 5 del disegno di legge sui conflitti di attribuzione, imperocchè nell'articolo 4 fu riconosciuto il bisogno di richiamare l'articolo di legge sulla Corte dei conti, il quale dava al Consiglio di Stato l'attribuzione che oggi si trasferisce alla Cassazione di Roma. In pari tempo, si sentì il bisogno, dietro le savie osservazioni del collega Piroli, d'inserire in quell'articolo una disposizione relativa ai termini.

La legge sulla Corte dei conti, all'articolo 43, dava al Consiglio di Stato l'attribuzione di conoscere e giudicare dei ricorsi di annullamento delle decisioni della Corte dei conti, in materia di conti, che fossero viziate o che si sostenessero viziate di nullità per eccesso di potere. Ed in quel medesimo articolo si assegnavano alla presentazione di questi ricorsi tre mesi di tempo dalla notificazione della decisione che si voleva annullata.

Al seguito di ciò la vostra Commissione, d'accordo coll'onorevole guardasigilli, propone all'articolo 4 la seguente aggiunta:

« È del pari abrogato l'articolo 43 della legge del 14 agosto 1862, n° 800. I ricorsi per annullamento, di che nella parte prima del precedente articolo 3, debbono presentarsi nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione. »

La Camera vorrà compiacersi di osservare che l'articolo 3, nella sua prima parte, determina quali sono le attribuzioni che vanno a trasmettersi alla

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

Corte di cassazione di Roma. Nella seconda sua parte regola il procedimento, riportandosi alle disposizioni del Codice di procedura civile comune, agli articoli 110 e seguenti. In quegli articoli però di termini non si fa parola; d'onde la necessità di inserire la disposizione dei termini, nel modo come si è proposto.

Passo dopo ciò all'articolo 5. Questo articolo ha due parti: la prima parte vuole giudicati in conformità della presente legge i conflitti pendenti; la seconda parte è quella che era disposta per impedire che non tornassero a rivivere questioni di conflitto già decise dal Consiglio di Stato.

Sulla prima parte non c'è stato dissenso, e poteva essere mantenuta, quando si fosse mantenuta anche la parte seconda. La Commissione sarebbe d'opinione di sopprimere anche questa prima parte, dacchè si fa a proporre alla Camera di sopprimere la seconda. Così tutto l'articolo verrebbe eliminato.

Crede inutile la prima parte, imperocchè è regola di comune giurisprudenza che le leggi di procedura e quelle che attribuiscono competenze, sono operative appena che sono emanate. Si suole dire che le leggi che conferiscono giurisdizione, fanno al giudice che ne era investito, e che ne rimane per effetto della legge nuova privato, cadere la penna; e che per effetto della legge nuova il giudice investito della giurisdizione che prima non l'aveva, da quel giorno viene a raccogliere la penna che si è fatta cadere di mano all'altro giudice. Quindi è assolutamente inutile questa prima parte della disposizione dell'articolo.

La seconda parte era intesa a mantenere il principio della cosa giudicata; la cosa giudicata che costituisce una presunzione *juris, et de jure*, e la quale conseguentemente, perchè presunzione *juris, et de jure*, non ammette prova in contrario. Ma debbono concorrere molti estremi perchè possa dirsi che la cosa giudicata si sia costituita.

Il nostro Codice ripropone questi principii all'articolo 1351; principii raccolti nel testo del diritto romano che gli esorna, secondo il suo solito, li commenta, li spiega con tradurli nell'applicazione a casi concreti per farli meglio capire.

Il Codice civile all'articolo 1351 dispone: « L'autorità della cosa giudicata non ha luogo, se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È necessario che la cosa domandata sia la stessa; che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che la domanda sia fra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità. »

Il concetto che aveva informato il redattore dell'articolo 5 era piuttosto di restringere i casi nei quali si andassero a riproporre i giudizi dove la decisione del Consiglio di Stato la si fosse ormai pronunciata. Se non che i dubbi sollevati fino al punto che vi è chi ha temuto che quello che si era suggerito per restringere, potesse produrre l'effetto opposto, di allargare la proponibilità di questi nuovi giudizi, o il riaccendersi delle liti già decise, la Commissione non ha esitato un momento ad abbandonare questa regola al diritto comune, donde propone che venga soppresso tutto intero l'articolo 5.

Le proposizioni sono adunque di aggiungere l'inciso, del quale ho dato lettura alla Camera, all'articolo 4, e di sopprimere tutto quest'articolo 5 del disegno di legge che abbiamo discusso.

INDELLI. Domandai ieri la parola sull'articolo 5 dopo le obiezioni di qualche collega alle quali ha ora risposto l'onorevole relatore.

Anch'io mi associo al concetto di sopprimere l'articolo. Ma non potrei accettare pienamente le dichiarazioni dell'onorevole relatore, cioè gli esclusivi motivi pei quali quest'articolo verrebbe ad essere soppresso. A mio parere i pericoli che furono ieri intraveduti, nel modo come l'articolo è redatto, non sarebbero unicamente riferibili a coloro che venissero a riproporre la stessa domanda già anteriormente dichiarata di competenza amministrativa. I pericoli sarebbero maggiori, e verrebbero dalla parte dell'amministrazione a ferire coloro i quali credessero di riproporre la domanda con vera forma di un'azione giudiziaria. Nella tornata di ieri e di ieri l'altro l'onorevole Auriti manifestava delle gravi dubbiezze intorno all'ultima parte dell'articolo 3, ove si diceva che il giudicato sul conflitto non poteva mai pregiudicare la pertinenza del diritto o la proponibilità dell'azione. Ora, quali furono le dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore?

Le loro dichiarazioni furono queste. Intendiamoci bene, diceva l'onorevole Mantellini, il conflitto è deciso in favore dell'autorità amministrativa, quando si domanda piuttosto un provvedimento che un pronunciato del magistrato sopra rapporti di diritti in collisione. Non si tratta allora di una vera azione. Quindi soggiungeva: se avete una linea profonda di demarcazione tra un'azione veramente giudiziaria e la domanda di un provvedimento qualunque, per guisa che l'attore ha sbagliata la via, e invece di ricorrere all'autorità amministrativa nelle forme volute dalle stesse leggi di amministrazione, è ricorso all'autorità giudiziaria, e su di ciò si eleva il conflitto, è chiaro che non possono mai esservi

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

dubbi ed equivoci intorno alle due azioni, intorno ai due procedimenti.

L'onorevole ministro diceva a sua volta all'onorevole Auriti: io mi preoccupo del pericolo che il magistrato del conflitto, invece di trarre il suo convincimento per la competenza amministrativa dell'obbietto della domanda, possa trarlo, come spesso è avvenuto, dalla pertinenza del diritto o dalla proponibilità dell'azione. Ed è questa la ragione per cui la Commissione e il ministro, per chiarire i dubbi dell'onorevole Auriti, hanno riformato la redazione di quest'ultima parte dell'articolo. E la Camera ha approvato la modificazione la quale è nel senso che la Cassazione, nel decidere dei conflitti, non abbia mai a trarre i suoi criteri dall'esame della pertinenza del diritto o della proponibilità dell'azione. Queste questioni debbono rimanere salde. Ciò è così vero, diceva l'onorevole ministro, che voi potete avere il caso che l'obbietto dedotto in giudizio di competenza amministrativa, ma che forma data alla domanda, sia di un'azione proponibile ed ammissibile, per guisa che il magistrato dovrebbe solo rigettarla nel merito.

Ora, quando voi coll'articolo 5 venite a dire: « proponendosi domande nuove o modificate aventi connessione » (notate bene che c'è qualche cosa di più, c'è la connessione, e lo notava anche ieri l'onorevole ministro), « con quelle sulle quali sia intervenuta la risoluzione di un conflitto, ove si opponga la cosa giudicata nascente da tale risoluzione, la Corte di cassazione, ecc. » venite a confondere queste due idee che con tanta precisione avete voluto distinguere nell'articolo 3.

La Corte di cassazione adunque più non deciderebbe sul conflitto, ma sull'esistenza del giudicato. La posizione giuridica sarebbe spostata, e l'articolo introdurrebbe un principio nuovo.

Ora io domando: di che ci occupiamo noi in questa legge? Non di altro che della competenza a decidere i conflitti.

L'articolo 5 avrebbe introdotta anche un'altra innovazione, che quando si tratta di conflitti di attribuzione doveva pronunciare la Corte di cassazione fino sulla eccezione della cosa giudicata sul conflitto anteriormente elevato e deciso.

E donde, secondo l'articolo 5, doveva rilevarsi la cosa giudicata? Notate bene, la si doveva rilevare non dalla ripetizione della stessa domanda, ma dalle domande nuove, modificate, aventi connessione con quelle sulle quali era stata pronunziata decisione.

(Il deputato Pirolì pronunzia qualche parola.)

Io capisco che cosa vuol dire l'onorevole Pirolì. Sono d'accordo con lui; egli dirà: il relatore pro-

pone già di sopprimere l'articolo. Ma no, il relatore propone di sopprimerlo per le considerazioni che furono dette ieri, cioè che possa nascere il pericolo che la stessa domanda, sotto altra forma, sia riproposta, decidendosi dalla Cassazione contro il conflitto, e per questa parte venga ad essere danneggiata la pubblica amministrazione.

Io ho creduto strettamente necessario, e veggio che sentono tutti questo bisogno, di richiamare l'onorevole relatore e l'onorevole ministro sulla considerazione opposta, affinché non si creino dubbiezze innanzi al magistrato sulla interpretazione della legge che discutiamo.

Associandomi al concetto di far rimanere soppresso l'articolo 5, io muovo dalla considerazione che l'articolo medesimo non solo potrebbe danneggiare la pubblica amministrazione, ma potrebbe anche danneggiare e maggiormente i privati. Questi infatti si vedrebbero nuovamente richiamati con una eccezione di giudicato sul conflitto innanzi alla Corte di cassazione, e non già con la forma di un atto conflitto. E il giudicato a sua volta sarebbe straordinariamente tratto non già dai criteri della stessa cosa domandata, e naturalmente delle stesse persone in giudizio, ma da domande connesse.

Voi sapete l'elasticità giuridica di questo concetto.

Erano queste le osservazioni che sentiva il debito di sottoporre al senno della Camera, affinché l'onorevole guardasigilli e il relatore, se lo credono, ci facciano delle dichiarazioni tali, che sieno atte a calmare le preoccupazioni tanto dell'una che dell'altra parte, e rimanga così intera e impregiudicata la questione di procedura. Se vi sarà eccezione di cosa giudicata, sarà dichiarata a norma delle leggi comuni. Il magistrato dell'azione lo riconoscerà, se ha appoggio; ovvero rigetterà l'eccezione se troverà che non ha consistenza.

A me dunque basteranno delle dichiarazioni più ampie sui motivi della soppressione dell'articolo 5.

RIGHI. Tutti questi giorni io me ne stetti tranquillo e religiosamente attento allo svolgersi di questa discussione, giacchè tale mi parve dovesse essere il mio contegno, vedendo come nella medesima intervenivano tutte le intelligenze più elette, le competenze più indiscutibili che in materia giuridica possiede la Camera ed il paese. Ad ogni modo, io ieri, nell'ultimo scorcio della seduta, ho ricevuta una impressione che mi spinge a fare una osservazione.

Dalla lettura dell'articolo 5, dalle osservazioni fatte dall'onorevole Pirolì e dalle risposte assai categoriche date dall'onorevole guardasigilli, in me nacque il dubbio che noi, facendo quest'opera legis-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

lativa, si vada predisponendo una diversità di trattamento fra individualità, le quali, avendo in appoggio del loro diritto la identica condizione di fatto, hanno quindi il diritto di aspirare alle identiche conseguenze giuridiche.

Qui, per esser breve e più chiaro che sia possibile, imiterò l'esempio dell'onorevole Franzi e ricorrerò a qualche cosa di pratico.

Egli è inutile, o signori, che ce lo dissimuliamo; dobbiamo avvertire a questa circostanza essenzialissima, cioè a dire che questa legge modificativa della procedura dei conflitti, che ha avuto vigore fino ad oggi, avrà un'attuazione assai limitata, in rapporto ai casi pratici che si matureranno per l'avvenire; ma che la maggiore applicazione di essa, la quale potrebbe offrire tema di forte discussione, sarà in rapporto a tutte quelle pretese azioni creditorie che, a torto od a ragione, non è qui il caso di discutere, i corpi morali o i singoli privati credono si possano essere maturati a loro favore durante la cessata dominazione dei vari Governi caduti.

Trattasi in una parola di riconoscere quale sia la pratica attuazione in linea di merito del diritto successorio da Stato a Stato, se questo corra parallelo col diritto successorio privato, se la individualità economica del Governo rimanga la stessa indipendentemente dalla maniera pratica accidentale della sua esplicazione, ovvero se gli obblighi che al Governo derivano dal suo antecessore abbiano ad ottenere un esplicito riconoscimento dal Governo successivo, perchè forniscano soggetto di un vero diritto per parte del creditore.

Ora io credo che, adottandosi qualunque partito che non sia quello propugnato dall'onorevole Mantellini, della eliminazione cioè dell'articolo 5 e dell'abbandonare esclusivamente al retto criterio del giudice l'apprezzamento della sussistenza, o meno, della cosa giudicata, qualunque altro partito, ripeto, ci predisporrebbe a commettere la maggiore delle ingiustizie, qual è quella di trattare disparatamente individualità che hanno gli identici diritti ad ascrivere.

Supponete, o signori, giacchè non trattasi di casi singoli, ma di diritti, i quali possono avere la loro origine in fatti identici che hanno colpite intere provincie, intere regioni del nostro paese, supponete dunque che per opera di un governatore, di un comandante d'armata, infine di chi volete, cioè poco monta, in uno stesso giorno, sotto le medesime circostanze, colle medesime formalità fossero stati assoggettati uno o due centinaia di cittadini a dover fare delle somministrazioni ad uno dei Governi cessati col rilascio a ciascuno di quei cittadini delle

identiche attestazioni che ne promettevano il pieno rimborso. Se siano rimborsabili o no, queste azioni di crediti, ciò costituisce una questione affatto diversa dall'attuale. Ma avviene che taluno di questi, che io non chiamerò impaziente, ma più sollecito, più diligente, all'invece per avere l'attuazione del proprio diritto, ha già prodotta in giudizio la propria citazione negli anni ora decorsi.

Di fronte alla citazione fu sollevato il conflitto di attribuzione, e risolto definitivamente dal Consiglio di Stato in senso negativo all'attore, perchè fu riconosciuto che questa materia non era di competenza dell'autorità giudiziaria, ma doveva essere disciplinata esclusivamente dall'autorità amministrativa. Ma qualunque altra soluzione che noi vogliamo dare alla tesi, che noi stiamo discutendo fra ieri ed oggi, che non sia quella della soppressione dell'articolo 5, ci porterebbe indubbiamente a questo fatto, che l'attore che fino ad ora fu reso impotente di operare in giudizio in forza del sollevato conflitto, se si riproducesse, e gli venisse di fronte sollevato un nuovo conflitto, la Corte di cassazione, in forza dell'articolo 5, sarebbe costretta di accettare la cosa giudicata, e decidere nuovamente il conflitto a tutto suo danno.

(Interruzione del deputato Tegas.)

Contrariamente a questo, che cosa avviene? Onorevole Tegas, abbia la compiacenza, io qui non propugno un concetto di merito qualsiasi; quello che mi preoccupa vivamente, e sul quale richiamo l'attenzione di voi tutti, si è che noi abbiamo a fare una legge la quale almeno parifichi nel bene o nel male tutti coloro che devono essere trattati nella medesima guisa.

Dunque uno di questi cento individui che, come vi accennava dianzi, fu passivo di una prestazione che gli venne imposta, ha agito, mentre tutti gli altri se ne sono stati inoperosi, tranquilli, non hanno agito finora. Una volta che questo progetto sia convertito in legge tutti costoro adiranno le autorità del giudice ordinario. Verrà in loro confronto sollevato il conflitto: la Corte di cassazione potrebbe risolverlo in loro favore, e dischiudere loro l'adito all'autorità giudiziaria ed alla prosecuzione del processo. E può benissimo avvenire che, come l'autorità giudiziaria ha riconosciuta la propria competenza di conoscere del fatto, riconosca eziandio all'attore il diritto di essere tenuto indenne dal Governo nazionale di quella prestazione che egli ha fatto ai Governi cessati.

Ora, vi domando, badate bene, io restringo la tesi unicamente a questa diversità di trattamento: vi pare ella cosa possibile, o colleghi, che persone le quali hanno per base delle loro pretese l'identica

specie di fatto, possano vedersi di fronte a quest'assurdo di un'imparità affatto radicale di trattamento?

Noi qui non discipliniamo, ripeto, noi non facciamo alcune disposizioni di *merito*, ma, signori, guardate bene che qualsiasi ingiustizia che in tale rapporto noi fossimo per commettere non ci verrebbe indubitatamente perdonata, perchè tutto ciò che noi formalisti abbiamo tradotto colle frasi che sembrano altisonanti, cioè: *ex facto oritur jus; da mihi factum et dabo tibi jus...* tutto ciò, avvertitelo bene, è scolpito nel sentimento istintivo volgare delle nostre popolazioni, le quali più volentieri ci perdonerebbero che a tutti denegassimo la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ma non mai ci perdonerebbero di stabilire fra loro una disparità di trattamento, e mai tollererebbero lo scandalo quasi giudiziario amministrativo di vedere che persone, nelle identiche condizioni di fatto, sarebbero alcune poste in grado di ottenere il riconoscimento del proprio diritto, ed altre si troverebbero con una camicia di forza impedita perpetuamente di potere agire.

MANTELLINI. (*Presidente della Giunta*) Mi dispiace, ma io non potrei seguitare nell'ordine delle sue idee l'onorevole mio amico Righi. Egli ha accennato a un non so che diritto *successorio* tra Stato e Stato.

In Italia non ci fu successione da Stato a Stato, ci sono state annessioni: eccole là (*Accennando dietro al banco della Presidenza*), sono le tavole dei plebisciti dove si scrissero le leggi, per le quali e con le quali si è formata questa meravigliosa nazione, che si chiama e da tutti è rispettata oggi, l'Italia nostra.

Quindi io posso partecipare, fino ad un certo punto, al sentimento dell'onorevole Righi nel deplorare che non si sia tenuta una condotta uguale, non si sia fatto un trattamento uguale per tutti e verso tutti, costituiti in identiche condizioni di fatto; ma sono queste contingenze, dalle quali non era possibile di sottrarsi. Le diversità di trattamento nascono sempre quando in identiche questioni uno vince la lite e l'altro la perde, un tribunale dà ragione ad uno che si trova in quegli stessi casi e un altro tribunale gli dà torto: *Res judicata pro veritate habetur*.

Come! dice l'onorevole Righi, quelli che furono più vigilanti, più solleciti a far valere i loro diritti, che adirono i tribunali, che furono interrotti a mezza via coll'elevazione del conflitto ed ebbero una decisione del Consiglio di Stato che ha dichiarato non essere la materia della loro domanda tale da essere giudicata dai tribunali, ma risolta dal-

l'autorità amministrativa; come! non volete che possano riproporre la loro azione oggi che si apre per tutti la porta dei tribunali?

Non lo possono. Non è che essi abbiano da temere che contro di loro si sollevi un secondo conflitto. No, non è il caso di un secondo conflitto; essi si sentiranno opporre la cosa giudicata; si sentiranno opporre che la loro causa è stata giudicata, irrevocabilmente giudicata.

Pur troppo, ci sarà un altro che sarà stato più paziente, che avrà avuto più fiducia nell'azione del tempo e nel miglioramento delle nostre istituzioni, e che quindi riuscirà forse oggi a far valere i diritti che ha o che crede di avere, cioè a far giudicare dai tribunali se ha ragione o se ha torto; comunque in condizioni identiche di fatto di un altro cittadino che ha già ricorso ai tribunali, e si è trovato sul limitare chiusa la porta dal decreto di conflitto.

Sono condizioni comuni; non ci si può far nulla. A me pare che non resti ora da far altro se non che discutere sulla proposta della Commissione e poi di passarla ai voti; proposta che si riassume nella soppressione pura e semplice dell'articolo 5.

Noi non vogliamo modificare il diritto comune; il diritto comune deve rimanere qual è, noi non proponiamo privilegi nè diritti singolari; nè in favore dell'amministrazione nè in favore degli amministrati. Questa è la dichiarazione che sono autorizzato di fare a nome della Giunta.

CASTELLANO. Io sono pienamente d'accordo per l'abolizione dell'articolo 5; vorrei però una dichiarazione, che certamente non avranno difficoltà di consentirmi la Commissione e l'onorevole ministro.

Per virtù del principio esposto dall'onorevole relatore, i conflitti pendenti debbono essere giudicati secondo le norme della legge attuale; non pertanto bisogna tenere conto di un fatto, della trasformazione, cioè, essenzialissima che si verificherà nel procedimento.

I ricorsi per annullamento intesi a sostenere la nullità delle decisioni della Corte dei conti a motivo d'incompetenza o di eccesso di potere, mentre prima erano deferiti al Consiglio di Stato, ora dovranno essere giudicati dalla Corte di cassazione, epperò dovranno essere esaminati in contraddittorio. Senza che al certo io intenda di proporre che nella legge sia introdotta una disposizione che desse al Governo la facoltà di provvedere con decreto reale a queste norme, direi quasi, transitorie, vorrei per lo meno una dichiarazione dietro la quale fosse inteso che, trasportandosi alla Corte di cassazione il giudizio di cosiffatti ricorsi, secondo la legge che discutiamo, anche per quelli che già si trovano pen-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

denti presso il Consiglio di Stato, ciò debba avvenire osservate tutte le garanzie proprie ai pronunziati deferiti all'autorità giudiziaria, vale a dire che essa provvederà in contraddittorio, assegnando il termine per la pubblica discussione del ricorso, e perchè gl'interessati possano provvedere alla nomina dei difensori.

MANCINI, *ministro di grazia e giustizia*. Fino da ieri io dichiarai che, se si fosse preferito di sopprimere la seconda parte dell'articolo 5, lasciando sotto l'impero del diritto comune la questione di cosa giudicata nascente dalle precedenti risoluzioni di conflitto, il Ministero non aveva nulla da opporre. Oggi si propone la soppressione benanche della prima parte, ma unicamente perchè superflua, come quella la quale enunci un principio di diritto così certo e sicuro che non abbia bisogno di essere tradotto in un testo formale della presente legge.

Ed in vero nessuno ha mai dubitato che le leggi di giurisdizione, quelle che mutano le competenze, investano gli affari pendenti dal momento della loro promulgazione, e perciò immediatamente cessando la giurisdizione del tribunale che prima la esercitava, gli affari medesimi di pien diritto passino sotto la giurisdizione del nuovo tribunale che è chiamato a giudicarne nel periodo successivo.

Così essendo, egli è evidente che le questioni dei conflitti di attribuzione, le quali si troveranno pendenti avanti al Consiglio di Stato nell'epoca in cui questo progetto sarà sanzionato e diverrà legge dello Stato, immediatamente e di pien diritto, senza bisogno che ciò sia disposto espressamente nella prima parte dell'articolo 5, passeranno nella giurisdizione della Corte di Cassazione di Roma, in quello stato a cui il procedimento si trovasse sino a quel momento pervenuto.

Per ciò che riguarda la seconda parte dell'articolo 5, se da un canto si temeva dagli onorevoli Piroli e Franzi, che la proposta aggiunta potesse avere un effetto restrittivo della autorità del giudicato, or ora abbiamo udito invece l'onorevole Righi temere che possa produrre l'effetto contrario di allargare al di là dei suoi naturali confini la efficacia della cosa giudicata. Laonde sembra anche a me prudente e miglior consiglio di far completamente sparire ogni speciale disposizione, che potrebbe dare luogo a diverse e contrarie interpretazioni; ed allora rimarrà fra tutti concordato che, esclusa ogni specialità di effetti, la eccezione della cosa giudicata dipendente dalle precedenti risoluzioni di conflitti rimarrà sotto l'impero del diritto comune, e delle disposizioni dell'articolo 1351 del Codice civile richiamate opportunamente dall'onorevole relatore.

Quanto all'eccitamento dell'onorevole Castellano,

io lo credo parimente superfluo. Imperocchè è ugualmente principio inconcusso, che le leggi di procedura, le quali mutano le forme del procedimento, si impadroniscono degli affari pendenti: e perciò questi saranno stati regolarmente condotti coll'antica procedura sino a quel tempo, ma per le operazioni e gli atti successivi debbono essere soggetti alla novella procedura.

Quindi io penso che tutte le procedure di conflitto già introdotte presso il Consiglio di Stato non hanno bisogno di un novello ricorso per essere introdotte avanti la Corte di cassazione di Roma, ma vi passano da sè nello stato in cui si trovassero nel Consiglio di Stato.

Ma siccome rimane ancora la *discussione* e la *decisione* di questi affari, la discussione avrà luogo all'udienza pubblica, ed in contraddittorio, previo avviso da darsi alle parti acciò si facciano rappresentare, e la decisione sarà data dalla Corte di cassazione nella forma ordinaria e consueta in cui essa pronuncia le sue decisioni.

Le stesse regole debbono essere applicate benanche al caso di ricorsi per nullità già pendenti davanti al Consiglio di Stato, o di quelli pei quali sia ancora pendente il termine a proporli.

Io spero che queste dichiarazioni, eliminando ogni motivo di dubbio ed ogni dissidio sulle possibili interpretazioni, possano appagare la Camera; e con queste dichiarazioni il Ministero non ha difficoltà che l'articolo 5 rimanga interamente soppresso.

PRESIDENTE. Come la Camera ha potuto intendere, la Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro, propone all'articolo 4 la seguente aggiunta:

« È del pari abrogato l'articolo 43 della legge 14 agosto 1862, n° 800.

« I ricorsi per annullamento, di che nella parte prima del precedente articolo 3, devono presentarsi nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione. »

Metto ai voti quest'aggiunta all'articolo 4 proposta dalla Commissione, d'accordo col Ministero. (È approvata.)

Metto ora ai voti l'articolo 4 nel suo complesso. (È approvato.)

La Commissione propone ora la soppressione dell'articolo 5.

Se nessuno si oppone, l'articolo 5 s'intenderà soppresso.

(È soppresso.)

Domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge che è stato testè approvato per alzata e seduta.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA SILA
DELLE CALABRIE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge intorno alla Sila delle Calabrie.

(Se ne dà lettura.)

La discussione generale è aperta sopra questo progetto di legge.

Se nessuno chiede di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

TOCCI. (Della Giunta) Domando la parola.

Siccome nessuno ha chiesto la parola, e trovandomi solo nel banco della Commissione, mi conviene dire poche parole e intrattenere due minuti la Camera onde informarla brevemente sullo stato della questione, e rendere ancora ragione alla provincia interessata, che tiene gli occhi fissi a noi, dei motivi per cui la Commissione, ed io che mi onoro di farne parte, abbiamo creduto accettare il presente progetto di legge quale fu approvato dopo lunghe discussioni dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione tutta ha considerato che poteva bene desiderare di raggiungere anche in questo progetto di legge quella perfezione maggiore che nell' discussione di una legge si ottiene dall'attrito delle diverse opinioni pro e contro; e nel suo seno non mancarono di affacciarsi questi diversi pareri, per cui la Commissione cominciò a dividersi in partiti. Ma poi tutti si convenne in una unica sentenza ed in un comune accordo, di farla finita colla questione silana che ha occupato le cure dell'ex-regno di Napoli per secoli, e che tiene inquieta quella provincia da secoli. La Commissione, in una parola, volle ricordarsi del principio che il meglio è nemico del bene, e che quando v'è una grave urgenza e necessità come questa, importa soprattutto far presto anzichè meglio.

La Commissione quindi, considerando chel'apportare radicali mutamenti al progetto di legge in discorso, senza tener conto di quanto il Senato aveva fatto, avrebbe avuto per conseguenza naturale di aprire l'adito a nuove discussioni in seno del Senato stesso, che non avrebbe mai accettato puramente e semplicemente il progetto della Camera, e ricondotto così la questione a quel punto in cui era mezzo secolo adietro, con grave danno dei comuni e dei privati interessati nella questione, è venuta unanime nel parere di adottare puramente e semplicemente, con poche modificazioni più di forma che di sostanza, il progetto discusso dal Senato per fare uscire la provincia di Cosenza dallo stato d'incertezza, dirò ancora di anormalità in cui

si trova la maggior parte della sua proprietà. Di questo intendimento della Commissione avete già una prova eloquente anche nell'abbandono in cui sono lasciati questi banchi dai membri della Commissione che vi prendevano parte principale. Questo vi dice come ciascuno di essi ha voluto rimettersi a quello che il Senato aveva fatto e sanzionato dopo lunghe discussioni. Non sarò io quello che vorrò turbare questa concordia e opporre ostacoli di sorta.

In questo stato di cose non mi rimane altro a fare se non di raccomandare alla Camera di attenersi allo stesso criterio, alle stesse ragioni cui si ispirò la Commissione, adottando puramente e semplicemente la proposta del Senato, tenendo presente che il meglio è nemico del buono.

Io devo fare questa dichiarazione anche per un riguardo personale mio proprio, per giustificarmi da un appunto di contraddizione che mi si potrebbe fare, vedendosi che io accetto un progetto di legge che si dilunga alquanto dalle idee che ho altra volta manifestate colla pubblicazione di alcuni miei scritti sulla questione nell'interesse dei comuni, come deputato provinciale.

Io dichiaro che, pur mantenendo i principii allora difesi, ragioni di opportunità devono persuadermi, nel bene inteso interesse dei comuni che io difendevo, ad accettare questo disegno di legge, da cui le popolazioni delle provincie di Cosenza potranno risentire vantaggi immediati e sicuri, preferibili a vantaggi maggiori, ma problematici, e di un futuro che non sarebbe dato a noi di precisare.

Fatta questa dichiarazione, non ho altro a dire.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Avendo io ampiamente esposto le mie opinioni, allorchè aveva l'onore di essere relatore della Commissione, nella relazione che è stata distribuita alla Camera, crederei superfluo, niun altro chiedendo la parola nella discussione generale, intrattenervi, riproducendo per sommi tratti la sostanza di quel lavoro.

Solo m'importa di pregare, a nome del Governo, la Camera, acciò voglia considerare l'importanza di quest'argomento, e l'urgenza che oramai questo disegno di legge, discusso dal Senato in ben sette sue tornate con grande maturità e ponderazione, ottenga pure l'approvazione della Camera elettiva, e possa al più presto diventar legge.

Tre distinti progetti di legge sono stati su questo argomento presentati dai ministri Minghetti, Sella e Scialoja, ed il primo risale al 1863; siamo già di tredici anni lontani dalla presentazione di questo provvedimento legislativo al Parlamento, e dopo tredici anni mi pare che sia giunto il tempo in cui

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

il Parlamento debba provvedere ai bisogni di due importantissime provincie.

L'ultimo dei progetti, dopo la discussione che ebbe luogo in Senato, ne ottenne l'approvazione, preceduta da una dotta ed ampia relazione di uno dei più eletti ornamenti della magistratura italiana, del senatore Miraglia.

Ora la vostra Commissione, benchè in essa si fossero manifestate tre diverse tendenze, le quali rappresentavano le pretensioni estreme dello Stato, dei comuni e dei privati possessori, pure finì per accordarsi in un'opinione di conciliazione, e per adagiarsi sostanzialmente sopra il sistema che era stato adottato dal Senato, introducendovi soltanto alcuni miglioramenti importanti, ma di ordine secondario, che non turbano e non offendono l'organica essenza del sistema Senatorio.

Io credo perciò che se la Camera, avendo presa conoscenza del lavoro della sua Commissione, farà buon viso agli articoli da essa proposti, che quasi tutti sono una riproduzione degli articoli già approvati dal Senato con gli accennati miglioramenti secondari, noi potremo augurarci che in questo scorcio di Sessione potrà questo disegno di legge ritornare al Senato, e venirne approvato, e così verrà infine a promulgarsi una legge che provvederà allo stato della Sila, stato, o signori, lagrimevolissimo, di cui non potete formarvi un'adeguata idea. Sarà questa legge che non solo, per dir così, creerà in quelle provincie la proprietà ed il credito, dappoichè nè proprietà, nè credito possono esistere dove non esiste sicurezza dei diritti e dei possedimenti, ma benanche introdurrà in quelle estreme regioni della penisola la sicurezza pubblica e la civiltà, estirpandovi ogni reliquia, ed i permanenti semi di quel brigantaggio, che tante volte ha devastato quelle generose e patriottiche contrade dell'Italia nostra.

Io dunque mi restringo a raccomandare all'approvazione della Camera il testo proposto dalla Commissione, e non intendo di prolungare una discussione, che credo inutile, quando non sorgono oppositori.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del commissario civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, già assegnate al demanio, non ostante qualunque possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute, nella loro integrità, al demanio dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le difese nella Sila Regia non ancora reintegrate al demanio dello Stato sono dichiarate

libere ed assolute proprietà dei loro possessori nei limiti della identificazione, confinazione e misura fatta eseguire dal commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col demanio sulla proprietà ed estensione delle difese medesime sono estinte.

« Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale. »

(È approvato.)

« Art. 3. Lo Stato conserverà le Camere Chiuse di Galoppo e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti boschive, da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali; purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere Chiuse, l'estensione di 3500 ettari. »

TOCCI. (*Della Giunta*) Qui una semplice aggiunta che è sempre di forma, non mai di sostanza, sulla quale non si crede rivivere. L'aggiunta che propongo ha per iscopo di mettere un termine alla facoltà che si lascia allo Stato di *sceglersi dalle terre demaniali* i 3500 ettari di bosco per uso di costruzioni navali. Quindi propongo che dopo le parole: « da scegliersi dal Governo, » si aggiungano le parole: « entro due anni dalla promulgazione della presente legge, » poichè altrimenti potrebbe rimanere indefinita e confusa la proprietà chi sa per quanti anni ancora, contro lo scopo che ci proponiamo di raggiungere con questa legge.

Sotto questo solo rispetto economico si properebbe questo emendamento che gli altri colleghi della Commissione, qui presenti, accettano; e che credo che anche l'onorevole ministro vorrà accettare.

Si direbbe adunque: « da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali entro due anni dalla promulgazione della presente legge, ecc. »

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Tocci, poichè altrimenti, lasciando un termine indefinito, potrebbesi prolungare lo stato d'incertezza. Vorrei anzi che si aggiungessero le parole: « al più tardi entro un termine di due anni dalla promulgazione della presente legge. »

Io credo che il Governo abbia già un lavoro preparato, nel quale si contiene il progetto di tali designazioni, ma è bene che la legge fissi un termine entro il quale la scelta debba essere fatta.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 3 rimarrebbe così modificato:

« Lo Stato conserverà le Camere Chiuse di Galoppo e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti boschive, da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali al più tardi entro due

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

anni dalla promulgazione della presente legge, purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere Chiuse, l'estensione di 3500 ettari. »

(È approvato, e lo sono del pari i cinque seguenti senza discussione.)

« Art. 4. Le terre nella Sila Regia sono affrancate dalla prestazione della fida, giogatico o granetteria, mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria, sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite col regio rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori però delle difese transatte, per le quali vi furono decisioni del commissariato civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sarà eguale a sedici volte la prestazione.

« A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni.

« Art. 5. I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'articolo 2, sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale eguale a venti volte la prestazione di fida, giogatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato regio rescritto 9 maggio 1853.

« In corrispettivo del godimento antecedente questi possessori pagheranno una somma eguale a dieci annualità della medesima prestazione; la qual somma, aggiunta al credito del capitale sopra indicato, sarà da essi pagata nelle forme e nei modi medesimi.

« Art. 6. La servitù dell'alberatura che pesa sulle terre Silane è estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore dei pini e degli altri alberi da costruzione navale, nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia.

« Nell'accertare il debito dei proprietari, si terrà conto degli alberi distrutti o danneggiati dal 1° gennaio 1874.

« Art. 7. È riserbata ai proprietari la facoltà di dimostrare che in virtù di titoli le terre da loro possedute sono proprietà libere ed esenti dall'obbligo della prestazione o della servitù dell'alberatura.

« Queste contestazioni dovranno proporsi nel termine perentorio di un anno dalla data dell'accertamento omologato con la sentenza di cui nell'articolo 18, e saranno giudicate dall'autorità giudiziaria con le norme del procedimento sommario; ma non sospenderanno in alcun modo l'esecuzione degli articoli 4, 5 e 6.

« Il tribunale, pronunziando sulla controversia, statuirà pure sugli effetti della sua pronunziazione quanto alla liquidazione del credito nascente dagli

stessi articoli 4, 5 e 6, se anche tali questioni siano mature per ricevere definitiva decisione, altrimenti saranno rinviate al procedimento arbitrale stabilito nell'articolo 15.

« Art. 8. Nel termine di venti anni a contare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

« Sino al 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo la liquidazione del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo d'interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

« Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato, sarà aggiudicata al debitore.

« Art. 9. I proprietari e loro aventi causa potranno liberarsi dal loro debito, pagandone un ventesimo in ogni anno mediante cessione allo Stato di titoli di rendita 5 per cento iscritta sul Gran Libro del debito pubblico italiano al valore nominale, purchè rinunziino allo sperimento delle azioni riservate nell'articolo 7 e di ogni altra estranea alla semplice esecuzione della presente legge.

« A tutti coloro, i quali entro il termine di un anno dall'omologazione dell'accertamento col loro silenzio accetteranno il debito nascente dagli articoli 4, 5 e 6, rinunziando con ciò a sperimentare le azioni riservate nell'articolo 7, ed ogni altra estranea alla semplice esecuzione della presente legge, sarà inoltre condonato il quinto del debito anzidetto. »

TOCCI. (*Della Giunta*) Qui, come ho sostenuto presso l'ufficio, il quale non vi aveva fatto gravi difficoltà, io insisterei perchè si aggiungesse la facoltà ai proprietari di liberarsi dal debito anche colla cessione di altrettante terre che rappresentino l'equivalente del capitale dell'alberatura. Noi non faremmo così che seguire per l'appunto il sistema che abbiamo tenuto e teniamo nello scioglimento delle promiscuità di tutti i demani comunali e soggetti ad usi civici nelle provincie meridionali, per i quali i compensamenti si fanno sempre anzichè con denaro, come qui si prescrive, colla cessione di una parte di terre proporzionata al valore dei diritti che si rappresentano. Noi così agevoleremmo

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

la condizione dei proprietari, pur vantaggiando nel più dei casi quella dei comuni.

In tutt'altro, l'articolo rimane come è redatto. Solo si aggiunge la facoltà ai proprietari di compensare con terre il valore dell'alberatura.

Il mio emendamento consisterebbe nell'aggiungere all'articolo le seguenti parole: « I proprietari ed aventi causa potranno liberarsi dal loro debito anche cedendo il corrispettivo del valore dell'alberatura in terre. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La Commissione nella sua maggioranza non stimò di adottare questa proposta. Non solamente si ebbe presente l'infelice esperimento fatto di questo sistema nello scioglimento dei demanii nelle provincie napoletane, ma nella materia che ci occupa si domandò, laddove si ammettessero queste cessioni di tanti pezzetti di terreno isolati e dispersi sopra una immensa superficie di territorio, qual profitto se ne potrebbe ricavare, e come mai sarebbe possibile di utilizzarli. Si vedrà che più tardi, allorchè si è trattato di dare ai comuni in compenso degli usi civici estensioni considerevoli di terre, la legge non impone esclusivamente l'uso che di queste terre debba farsi, ma lascia ai Consigli provinciali, che hanno cognizione delle condizioni di fatto delle varie località, di determinare se sia preferibile un sistema di censuazione o di distribuzione in piccole quote a vantaggio dei non possidenti.

Anche questo esperimento della quotizzazione fu poco felicemente applicato nello scioglimento dei demanii nelle provincie napoletane; ma secondo le condizioni locali questa legge permette anche di applicare in parte il primo e in parte il secondo dei sistemi. Qui però si tratta di coloro che sono proprietari e possessori di terre da lungo tempo, e che si trovano debitori, in forza di un decreto del 1843 e dei giudicati del commissario civile, della prestazione dei canoni. Questi canoni sono coattivamente affrancati, e non è questo il primo esempio di affrancamento coattivo che il Parlamento italiano abbia adottato. Basta rammentare la legge benefica ed importante che da voi fu parimente votata pel Tavoliere di Puglia. Anche in quell'occasione si proponeva qualche cosa di somigliante al sistema del così detto *accantonamento*, ma il Parlamento non volle entrare in tale via come quella che gli sembrò pericolosa perchè turbava l'unità complessiva della operazione.

Furono queste le considerazioni, per le quali la maggioranza della Commissione, anche in occasione della presente legge, si dichiarò ripugnante ad accogliere questo voto, ed io uniformandomi all'opi-

nione della maggioranza della Commissione, non credo di potere accettare la proposta.

TOCCI. Avevo fatto questa proposta nella speranza che non avesse potuto dar luogo ad opposizione e difficoltà di sorta. Ma dal momento che si elevano di queste obiezioni, che non è qui il luogo ed il tempo di confutare, io, mosso dal desiderio della conciliazione e di farla finita colla questione silana, per non intralciare il corso della legge non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

(È approvato.)

« Art. 10. Per i crediti di cui è parola negli articoli 4, 5 e 6, il demanio conserva il diritto di prelazione a qualunque creditore dei suoi debitori sopra gl'immobili soggetti alla prestazione ed alla servitù dell'alberatura; prendendo sopra gli stessi immobili un'iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data dell'atto che ha accertato il credito a termini dell'articolo 18 della presente legge.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 11. Le terre della Sila, le quali si trovano soggette agli usi civici, sono proscioltte da tali vincoli.

« In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devoluta ai comuni medesimi ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre demaniali aperte, con la eccezione di cui all'articolo 3.

« L'altra metà è ceduta ai comuni medesimi per costruzioni di strade, ed altresì in compensamento di tutte indistintamente le ragioni di credito verso il demanio.

« Le terre saranno censite o quotizzate, secondo che sarà determinato dal Consiglio provinciale, avuto riguardo agl'interessi dei comuni; lasciando ad essi facoltà di conservare, con l'autorizzazione dello stesso Consiglio, in caso di riconosciuta necessità delle popolazioni, alcune parti boschive pel diretto loro uso.

« I demanii silani, di cui la proprietà è presente-mente contesa fra lo Stato ed alcuni comuni, è ceduta a questi comuni, salvo il diritto che gli altri comuni possano avere sui demanii medesimi. »

TOCCI (Della Giunta) Non per proporre emendamenti, ma solamente per stabilire in modo preciso una interpretazione concordata tra il Ministero e la Commissione sopra la redazione di questo articolo e per non lasciare luogo ad equivoci, io ripeterò qui una osservazione che anche privatamente feci ieri all'onorevole ministro, un tempo anche relatore di questa legge. E dico che s'intende

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

che il comma 3 di quest'articolo (quello in cui si dice: « l'altra metà è ceduta ai comuni per strade... e per compenso di credito verso il demanio »), deve interpretarsi nel senso che anche queste terre saranno censite e quotizzate, nel modo che sarà determinato dal Consiglio provinciale, nella stessa guisa che si farà per l'altra metà delle terre che spettano ai comuni in compenso degli usi civici, giusta quanto è disposto nel comma che segue.

In altri termini la stessa destinazione, lo stesso modo d'impiego che si farà della metà delle terre spettanti ai comuni in compenso dei diritti di uso che vantano nell'agro silano, dovrà farsi ancora dell'altra metà che il demanio cede ai comuni stessi per tutte le ragioni creditorie che essi hanno verso lo Stato, e per la costruzione di strade.

In opposto avverrebbe questo sconcio, che, volendosi censire le terre dei comuni, per popolare quella regione con lo stabilimento di coloni, o quotizzarle ai paesi limitrofi non si potrebbe introdurre un sistema uniforme e razionale di ripartizione di tutto quel territorio, perchè la provincia si troverebbe impacciata nella metà che rappresenta il demanio, e che cede ai comuni. Non si potrebbe seguire il piano di coltura cui si troverà conveniente destinare questo territorio; la qual cosa porterebbe ad un risultato opposto a quello cui mira il legislatore colle facoltà che lascia al Consiglio provinciale di disporre il modo di ripartizione dell'agro silano.

Lo Stato qui è disinteressato e non deve recare impedimento che questa facoltà sia concessa alla provincia anche per la metà che lo Stato cede per i comuni.

Questa interpretazione che si dà all'articolo, e che del resto è evidente, è stata concordata fra la Commissione e il guardasigilli, il quale non troverà difficoltà che se ne prenda atto innanzi alla Camera, tanto più perchè nella relazione egli stesso ha già manifestato il suo parere in questo senso; e se io ho preso la parola, fu solo pel fine di evitare ogni possibile equivoco nella esecuzione della legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Rispondendo all'onorevole Tocci, rammento alla Camera che presso il Senato il progetto ministeriale proponeva che anche le terre cedute ai comuni si vendessero, e che il prezzo da ricavarne fosse impiegato nella costruzione di strade. L'ufficio centrale del Senato e poscia il Senato riservarono bensì tutte le somme che provenissero da crediti da riscuotersi nel periodo di 20 anni, acciò il demanio, dedotte le spese per l'esecuzione della legge, venisse in sussidio dei comuni che nel termine di 10 anni aprissero nella Sila delle strade. Ma per ciò che riguardava le terre,

dispose che tutte indipendentemente venissero censite e quotizzate, lasciando al Consiglio provinciale la scelta fra il sistema della censuazione, e quello della quotizzazione, come poc'anzi ho detto.

Frutto di questa deliberazione del Senato fu la formola adottata nell'articolo 11 in cui, benchè si indichi che una metà delle terre è devoluta ai comuni in compenso degli usi civici, e l'altra metà ai comuni medesimi per la costruzione di strade ed in compensamento di tutte le ragioni di crediti verso il demanio, pure poscia si conchiude genericamente che le terre saranno censite o quotizzate secondo che sarà determinato dal Consiglio provinciale, avuto riguardo agl'interessi dei comuni. Laonde l'ultima parte dell'articolo si riferisce ad entrambi i paragrafi precedenti.

TOCCI. Dopo gli schiarimenti dati dall'onorevole ministro, non ho altro da aggiungere, poichè le sue dichiarazioni sono conformi al pensiero della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato, e lo è del pari il seguente senza discussione:)

« Art. 12. I comuni per le terre demaniali ad essi assegnate e cedute debbono pienamente rilevare il demanio da ogni molestia di lite o di pretese che si potessero muovere per ragioni dell'esercizio degli usi civici e per ragioni di credito. »

« Art. 13. Tutti i comuni e possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio, a norma della vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, per concorrere, in proporzione delle terre che posseggono e del beneficio che ne ritraggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni direzione, ed a provvedere al mantenimento di queste.

« I ricorsi saranno proposti avanti una delegazione dei due Consigli provinciali, composta di sei membri nominati per metà dal rispettivo Consiglio, e da un presidente nominato di accordo dai ministri dell'interno e dei lavori pubblici. »

TOCCI. (*Della Giunta*) Io qui faceva osservare all'onorevole ministro che là dove sta detto: « i ricorsi saranno proposti avanti una delegazione dei due Consigli provinciali, composta di sei membri nominati per metà dai rispettivi Consigli, ecc. » si dovesse dire: « di sei membri scelti dai rispettivi Consigli provinciali in ragione dei diritti che ciascuna provincia vi rappresenta. »

E la ragione di questa proposta mia sta in ciò: che di una di queste provincie non sono interessati che forse due comuni o tre nella presente questione silana, mentre in un'altra provincia è interessata se

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

non la totalità la maggior parte dei comuni che la compongono.

Per dire il fatto come sta, è la provincia di Catanzaro che ha pochissimo interesse nella questione, perchè sono ben pochi i comuni di quella provincia che sono interessati nella questione. Ora come volete che il Consiglio provinciale di Catanzaro entri a giudicare nelle questioni di consorzi, di andamento di strade che toccano la provincia di Cosenza, tutte questioni locali che possono risolvere con cognizione di causa solo gl'interessati locali?

Io credo che la modifica che io propongo fa salvi i diritti di tutte e due le provincie, perchè dicendo che « la delegazione verrà composta di sei membri scelti dai rispettivi Consigli provinciali in proporzione dei diritti che rappresenta ciascuna provincia sull'agro silano, » si fa giustizia alle ragioni di tutti.

Noi vediamo anche in alcune società attribuirsi un numero di voti proporzionato al numero delle azioni che ciascuna rappresenta, vediamo che chi porta 10 ha un numero di voti maggiore di chi non ha che due azioni. È un provvedimento questo conforme alla giustizia, non che alle convenienze.

Ma non è sotto il rispetto della giustizia e pel riguardo dei diritti spettanti a ciascuna delle due provincie che io propongo questa modifica; ma è perchè, essendovi interessi maggiori in una delle due provincie, in quella di Cosenza, questi possono essere rettamente giudicati e discussi solo da quelli che rappresentano questi interessi per le conoscenze locali che hanno, e che mancano agli altri.

Io credo che l'onorevole ministro ed i colleghi della Commissione non avranno nulla da osservare contro la mia proposta, che ha per sè la giustizia e risponde meglio alle esigenze della quistione.

CASTELLANO. Io osservo contro la proposta dell'onorevole Tocci che, se la delegazione dovesse essere composta caso per caso, forse egli potrebbe avere ragione; ma siccome pare che la delegazione debba essere permanente, come vuole egli che si provveda all'equilibrio d'interessi secondo ciascun caso speciale nella formazione della delegazione?

Le provincie cointeressate nominano, per mezzo delle rispettive rappresentanze, i membri della delegazione incaricata di dirimere indistintamente tutte le questioni relative alla costituzione del consorzio; epperò dal momento che non si fa luogo alla nomina di una delegazione speciale volta per volta, io credo che si debba mantenere l'articolo come è stato proposto dalla Commissione, ed è accettato dal Ministero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La proposta dell'onorevole Tocci mi sembra pericolosa ed anche contraria a tutto ciò che si pratica in materia di consorzi, preveduta dalla legge sulle opere pubbliche.

È pericolosa, perchè dicendo che non sono eguali i diritti o gl'interessi delle due provincie di Cosenza e di Catanzaro sopra le terre della Sila, e proponendo di sostituire all'eguaglianza di numero dei delegati dei due Consigli provinciali una proporzione numerica in ragione dei diritti, succederebbe una infinità di dubbi.

Quale sarà questa proporzione? Dipenderà dal numero dei comuni che sono nell'una o nell'altra provincia? Dipenderà dall'estensione rispettiva delle terre? Dipenderà dalla qualità o dal reddito di queste terre che non possono essere identiche in entrambe le provincie?

Ognuno comprende dunque che questa disposizione darebbe luogo essa stessa a nuove controversie, mentre noi vogliamo qui esaurire e disseccare le sorgenti delle liti; ed invece queste liti noi le aumenteremmo nell'applicazione di questa legge.

D'altronde che cosa potrebbe essere una delegazione, nella quale una sola provincia avesse necessariamente una maggioranza assicurata? Tanto varrebbe dire che la provincia sola di Cosenza disporrà come crede per tutto quello che riguarda le strade ed i miglioramenti da eseguirsi nella Sila, perchè la maggioranza di un collegio ne dispone indubitabilmente. Ciò d'altronde potrebbe eccitare sentimenti poco benevoli, e far sorgere dall'esecuzione di questa legge tra due provincie sorelle e contigue una gara che sarebbe dannosa. E perciò, anche secondo quello che si pratica tutte le volte che esistono consorzi fra più comuni, ancorchè non abbiano un egual grado di interesse nella formazione di un'opera, a me pare che possa la composizione del consorzio e delle Commissioni delegate a regolare il consorzio stesso essere mantenute così come venne proposto dalla Commissione.

Si badi poi che qui non si tratta di concorrere interamente, come altri consorzi, ad una spesa, la quale allora deve essere proporzionata ai vantaggi che ciascuno dei membri del consorzio ne ritrae; ma qui la spesa non è fatta dalle due provincie, è lo Stato che generosamente intervenendo da paciere in questa secolare controversia, cede anche la parte di proprietà che ad esso appartiene a vantaggio ed a profitto delle popolazioni calabresi.

Dunque la delegazione del consorzio non farà che unicamente determinare, per quanto la riguarda, la costruzione delle strade, sorvegliarla e promuoverla.

Per questi motivi io prego la Camera di mante-

nere la composizione della delegazione del consorzio come venne proposta dalla Commissione.

TOCCI. Non insisto nella mia proposta, ma la modifico per venire ad un accordo.

Di che si tratta qui? Si tratta di una delegazione nominata da due Consigli provinciali che deve decidere i ricorsi che si presentino sopra questioni stradali. Ma non è meglio che ci rimettiamo in questo alla legge comune, e che decida la Deputazione provinciale del luogo nel cui territorio rientra la questione? Si tolga questa delegazione mista, la quale non serve che a complicare la procedura. Ovvero là dove si dice: « composta di sei membri nominati per metà dal rispettivo Consiglio, » si dica: « nominati dal rispettivo Consiglio nella cui giurisdizione entra il territorio cui appartiene la strada, » ovvero semplicemente si dica: « saranno decisi dalla deputazione provinciale ai sensi di legge. » In questa formola credo che l'onorevole ministro troverà espresso anche il concetto suo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si badi che l'articolo 13 contiene nella sua prima parte questa disposizione:

« Tutti i comuni e possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio a norma della vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865. »

Dunque il consorzio deve essere unico, e deve essere obbligatorio secondo le norme stabilite dalla legge accennata. Ora negli articoli 108 e 109 di quella legge è determinato il modo di costituzione dei consorzi. Nell'articolo 109 si prevede il caso di opposizione per parte degli interessati, i quali vogliono impedire che sia omologato il progetto di costituzione del consorzio, e quell'articolo offre adito al ricorso.

SPAVENTA SILVIO. Non sono solo gli articoli 108 e 109 che ciò stabiliscono, sono anche gli altri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, sono anche altri articoli, ma tutti nello stesso senso. Si deve dunque procedere mediante un ricorso sul quale deve pronunciare la deputazione provinciale. Ora qui avete due provincie interessate ed un unico consorzio. Quindi se mai i due Consigli provinciali deliberassero in modo contraddittorio, ne conseguirebbe l'impossibilità d'avere una determinazione da seguirsi. Si volle adunque procedere speditamente, e surrogare alle due deputazioni provinciali una delegazione composta in numero eguale di delegati dell'un Consiglio provinciale, e dell'altro. Non ha altra attribuzione questa delegazione che di esaminare i ricorsi, di approvarli o respingerli; con questo finisce il suo compito, ed il consorzio avrà poi la sua attuazione colle norme comuni a tutti i

consorzi contemplati nella legge sulle opere pubbliche.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Tocci?

TOCCI. (*Della Giunta*) Non insisto perchè, ripeto, non vorrei contraddire a quello che ho detto sin da principio, cioè, che non voglio creare ostacolo alla legge; se non che tengo a dichiarare che io però non muto di parere e insisto a dichiarare che mi pare più logico il dire che questa delegazione sia composta di membri del Consiglio nel cui territorio rientra la questione. Del resto, io non annetto grande importanza a questa questione, che è del tutto secondaria. Quindi ritiro la proposta.

SPAVENTA SILVIO. Avrei desiderato che il ministro avesse letto alla Camera gli articoli della legge organica, perchè così la Camera avrebbe potuto dare alle osservazioni dell'onorevole Tocci più peso di quello che forse vi abbia dato.

L'onorevole Tocci osservava, mi pare, ragionevolmente, che in materia di consorzi stradali, la legge organica provvede sufficientemente anche quando si tratta degli interessi di comuni appartenenti a diversa provincia. La legge prescrive che le due deputazioni provvedano d'accordo; e caso che, come può succedere, questo accordo non si stabilisca, provveda d'ufficio quel prefetto delle due provincie, i cui comuni sono più interessati nella questione. Ma la legge non solo determina la competenza del prefetto quando le due deputazioni non si concordino; ma determina ancora il procedimento ulteriore dei ricorsi che possono produrre gli interessati.

Ora, secondo questa disposizione aggiuntiva dell'articolo 13, parrebbe che si volesse derogare anche a questo ulteriore procedimento dei ricorsi; e ciò non credo che sarebbe utile; perchè i ricorsi in materia stradale difficilmente possono definirsi bene sui luoghi dove gli interessi predominano, e la ragione della cosa si vede poco chiara. Finchè si tratta di un comune solo che deve provvedere al suo servizio stradale, io ho fede che esso possa farlo convenientemente; ma quando vi è conflitto fra comune e comune, è difficile che sul luogo si trovi quel giudizio imparziale, che dirima le differenze con giustizia e convenienza delle due parti.

Ora la legge organica vigente, se intervengono di questi dissidi tra comuni, in materia di consorzi stradali segna la via per cui devono passare i ricorsi fino all'autorità superiore, prescrivendo che sia sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, come è competente in linea d'arte, così è adattissimo a dare degli avvisi scevri da ogni influenza di interessi particolari che possono annebbiare la ragione delle autorità locali.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

Quindi io pregherei il ministro a considerare se non convenga di lasciare da parte codesta aggiunta dell'articolo 13, rimettendo l'ordinamento dei consorzi e il procedimento col quale gli interessati possono far valere le loro ragioni gli uni contro gli altri, alle regole comuni, le quali non credo abbiano fatto cattiva prova; massime per quanto, riguarda, come io notava, la imparzialità dei giudizi.

E già prevedendosi il caso che vi sia ricorso, è da presupporre che vi sia conflitto d'interessi, e questi conflitti d'interessi è meglio risolverli lontano dal luogo ove sorgono per essere risolti con imparzialità.

Io quindi mi associo all'opinione dell'onorevole Tocci, pregando il ministro ad abbandonare questa aggiunta, la quale non è una garanzia maggiore, ma può essere bensì un impaccio di più che si crea nella esecuzione della legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Spaventa di osservare che qui non si tratta di derogare ad una legge organica.

Se egli porterà la sua attenzione alle disposizioni di quest'articolo, vedrà che esso contiene l'idea di un consorzio, ma parla di un consorzio affatto diverso da quelli a cui si applica la legge organica.

La legge organica ivi non parla che di un consorzio di comuni, ed è naturale che i comuni per qualunque loro interesse abbiano il diritto di ricorrere alla deputazione provinciale e da questa al Re, e che non possano perderlo anche quando si tratti di diritti che riguardino un consorzio stradale; ma vogliate avvertire che questa è una conseguenza della garentia e tutela degl'interessi dei comuni che soli compongono i consorzi, dei quali parla la legge organica.

Ora che cosa fa l'attuale disegno di legge? Fa una cosa nuova di cui non vi ha esempio; crea un consorzio tra comuni e privati; non ci è nessun privato che sia obbligato a mettersi in consorzio con comuni...

TOCCI. (*Della Giunta*) E la legge sulle strade vicinali?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Scusi; la materia di quell'altra legge e le norme sono diverse, perchè essa non unisce in consorzio coi privati proprietari più comuni.

Ora qui l'articolo 13 stabilisce che tutti i possessori di terre nella Sila, insieme con tutti i comuni silani, dovranno costituire un solo e generale consorzio. Ed anzi si badi che il Senato aveva parlato solo di *possessori* di terre nella Sila, cioè dei privati, e se si era accennato alla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, non era già per le norme della costituzione del consorzio, ma unicamente per dichia-

rare che il consorzio sarebbe stato obbligatorio precisamente come quei consorzi che sono regolati dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865. È stata la vostra Commissione che ha voluto aggiungere non solamente che dovessero i possessori delle terre essere stretti in consorzio, ma ben anche con essi i comuni i quali hanno parimente un grandissimo interesse.

Ora si è considerato che se si lascia a ciascuno dei comuni interessati che si trovano in questo consorzio la facoltà di sperimentare tutti quei rimedi che sono contemplati nella legge organica, allora dovrete dar benanche questa facoltà a qualunque dei privati, perchè l'articolo 46 della legge sulle opere pubbliche, che l'onorevole Spaventa conosce meglio di me, stabilisce che oltre il decreto della deputazione provinciale ci sia quello del prefetto, che contro quello del prefetto il comune può fra trenta giorni ricorrere al Re, che il Re non può che decidere dopo sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Ora, si è detto, quando dunque potranno questi possessori di terre della Sila fruire dei benefizi della costruzione di queste strade? Noi creeremmo un impaccio ed una causa di ritardo. Ed io non vorrei domandare all'onorevole ministro dei lavori pubblici quanto tempo giace ed erra negli uffici del Ministero, che egli ha già retto, una pratica, allorchè sorgono queste questioni di consorzio. Io ne ho conosciuto alcune, e so che sono passati anni ed anni senza poter venire alla loro conclusione.

La Commissione dunque propone, e parve al Governo di poter accettare questa proposta, informata da quello spirito che domina tutto questo progetto, di voler accorrere con prontezza e benevolenza a vantaggio di quelle provincie; che quando vi fosse una delegazione di due Consigli provinciali, presieduta da un presidente nominato d'accordo dal ministro dell'interno e dal ministro dei lavori pubblici, questa delegazione non avrebbe al certo interesse di sostenere piuttosto il vantaggio di un dato possessore che di un altro, di un comune piuttosto che di un altro, e che dovesse il procedimento per la costituzione del consorzio a questo punto arrestarsi.

Vogliamo aggiungere tutti gli ordinari ricorsi ed esami presso tanti Consigli in questo consorzio di nuova indole? Esso è composto di tutti i comuni, che non sono un gran numero; ma il numero dei possessori è notevolissimo, sono delle centinaia; vogliamo dire adunque che sia creato anche un altro interesse di ritardare tutta l'esecuzione di questa legge, li vogliamo abilitare ad usare di tutti quei rimedi, di tutti quei richiami?

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

Io credo che andremmo contro quello scopo che ha guidato il Senato, e che deve guidare anche noi, quello cioè di affrettare l'esecuzione di una legge provvida e benefica.

Spero che queste spiegazioni potranno persuadere gli onorevoli Tocchi e Spaventa, e che non insisteranno a voler respinta la proposta della Commissione.

SPAVENTA SILVIO. Io fo avvertire all'onorevole ministro che la disposizione dell'articolo 13 per sè già è tale che forse la Camera non dovrebbe accettarla, ma l'aggiunta che vi si propone non può produrre altro effetto che quello di peggiorare la disposizione stessa.

La disposizione dell'articolo 13 presuppone *a priori* che tutti i possessori della Sila si possano unire in un consorzio unico, come se la Sila fosse una piccola regione, in cui i possessori contermini, avendo un interesse comune nelle strade che scorrono nel proprio territorio, sieno da questo interesse comune spinti a stringersi in consorzio per la costruzione e manutenzione delle strade stesse.

Ma la Sila è una così vasta regione che questo consorzio, come è presupposto qui, di tutti i possessori delle terre per la costruzione di strade che scorrano in tutti i sensi della regione stessa, è un consorzio immaginario, è un consorzio non pratico, è un consorzio impossibile a costituirsi, perchè per molte di queste strade moltissimi possessori possono non avervi interesse alcuno.

Quindi io credo che sarebbe stato molto più provvido di dichiarare obbligatorii i consorzi dei possessori delle terre della Sila, nei limiti in cui ciascun gruppo di essi possa avere un interesse comune alla costruzione di una o più strade; e questi consorzi si sarebbero potuti costituire secondo l'articolo 54 della legge che ne dà il diritto al Consiglio comunale.

L'articolo 54 della legge dice così, a proposito di queste strade che interessano i possessori delle terre:

« Gli utenti possono essere costituiti in consorzio permanente per deliberazione del Consiglio comunale, quando il comune concorre alla conservazione della strada, ovvero a richiesta di un numero di essi che rappresenti il terzo del contributo. »

Qui la legge non presuppone il consorzio obbligatorio per le strade vicinali, se non quando si verifica una certa condizione. Nella legge che facciamo si può fare un passo innanzi e determinare il consorzio obbligatorio in tutti i casi in cui vi è medesimezza di interessi fra i possessori di terre nella Sila.

L'articolo 54 al secondo comma dice così:

« La Giunta municipale provvede per la formazione del consorzio, previa convocazione degli utenti, e decide sulle questioni che insorgessero, salvo entro 30 giorni il diritto agli utenti di ricorrere alla deputazione provinciale che statuirà definitivamente. »

Vi è poi, come di diritto, il ricorso anche contro la statuizione della deputazione provinciale. A me pare che, se si fa come la legge organica prescrive, si agevola la via ai possessori della Sila per la costruzione e la manutenzione delle loro strade, molto più provvidamente che non secondo l'articolo 13 della legge che oggi discutiamo, coll'aggiunta che è stata proposta dalla Commissione.

Insomma, qui si presuppone un consorzio che non sappiamo se è possibile ed utile, perchè si sa da tutti che quando vi ha un interesse comune, il consorzio è possibile e utile; ma chi vi assicura di questo interesse comune fra tutti i possessori della Sila per la costruzione di queste strade? Io so che lo Stato ha prestabilita la costruzione di alcune strade provinciali che devono attraversare la Sila, so che ha costruito già ed è per compiere la costruzione di una strada nazionale.

Ebbene, alla costruzione di queste strade arteriali della Sila provvederanno le provincie, provvederà lo Stato. Qui si tratta di strade vicinali, e voi immaginate un consorzio di strade vicinali che abbraccia 20 e più comuni, che sono sopra un'estensione di terra che credo salga a circa 300,000 ettari. Ma, onorevole guardasigilli, si rimetta alla legge organica, stabilisca in questa legge unicamente l'obbligatorietà dei consorzi, e lasci alla Giunta comunale, al Consiglio comunale, alla deputazione provinciale di provvedere al resto, e stia sicuro che si provvederà meglio che non provveda l'articolo 13 della legge votato dal Senato e l'aggiunta proposta dalla Commissione.

CASTELLANO. Io credo che le osservazioni dell'onorevole Spaventa, per avere il pregio dell'opportunità, avrebbero dovuto essere da lui proposte nel senso di combattere la prima parte dell'articolo, non già la seconda; imperocchè la prima parte è appunto quella che parla del consorzio obbligatorio dei comuni. Ma la prima parte dell'articolo è stata ritenuta indiscutibilmente, per la ragione semplicissima che in essa si enuncia una proposizione astratta, cioè che i comuni interessati si debbano stringere in consorzio obbligatorio a norma della vigente legge delle opere pubbliche.

Ciò significa che non rimanga impedito che possano esservi tanti consorzi per quanti saranno gli interessi a cui si dovrà provvedere; laonde l'ipotesi dell'onorevole Spaventa di un consorzio generale

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

non mi pare che possa sostenersi a fronte di quanto è provveduto con la parte prima dell'articolo in discussione.

La seconda parte regola poi la giurisdizione cui è devoluto l'esame dei ricorsi, vale a dire la competenza di una Giunta speciale incaricata di esaminarli, determinando che debba essere composta di sei membri, nominati per metà da ciascuno dei Consigli amministrativi delle due provincie, e di un presidente nominato d'accordo dai ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

Ciò premesso, l'onorevole Spaventa si accorgerà facilmente che, eliminata la supposizione della necessità di doversi costituire un consorzio generale, rimane soltanto a sapere come debbano regolarsi le questioni che potessero sorgere intorno alla costituzione dei consorzi, secondo che se ne faccia il caso; nè all'onorevole Spaventa può sembrare che sia più opportuno fare in modo che per decidersi di cosiffatte questioni debba provvedere volta per volta la Giunta comunale, e poi la Deputazione provinciale, nonchè per ultimo il Consiglio di Stato, nel caso di reclami che fossero proposti dalle parti cointeresate.

Io prego l'onorevole Spaventa (Silvio) a volere riflettere che noi ci occupiamo della formazione di una legge speciale, la quale prende una porzione del demanio dello Stato e la dà ai comuni interessati, e però conviene che siano coordinati allo scopo di utilità generale, che questa legge si propone, i mezzi atti a meglio raggiungerlo, tra cui quello di accelerare la formazione delle strade, per accelerare le comunicazioni, e così facilitare in tutto che si può la più efficace azione della legge; sicchè deve essere nei nostri voti che il provvedimento di cui trattasi, appunto in tal senso, sia introdotto nella legge.

In conseguenza, ed appunto in conformità di quanto mi trovo di avere già sostenuto con le precedenti mie osservazioni, occorrendo provvedere con una delegazione permanente, non si può che prescindere da tutte le obiezioni dell'onorevole Tocci, e ciò nell'interesse medesimo dei comuni, a vantaggio dei quali torna soprattutto la giurisdizione speciale di cui trattasi, che è confacente allo scopo speciale della legge.

Ecco perchè, a viemiglio raggiungere siffatto scopo, dovendo semplificarsi l'azione della legge, ed accelerare il conseguimento dei suoi benefici a pro dei comuni interessati, sostengo che si debba mantenere l'articolo nei precisi termini in cui ci si è proposto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi sia permesso di aggiungere qualche altra osservazione.

Io credo che vi sia un equivoco nel modo di intendere ciò che è stato deliberato nell'altro ramo del Parlamento, e ciò che si propone dalla Commissione. L'equivoco è questo.

L'onorevole Spaventa non sa comprendere questo consorzio così esteso che abbraccia più comuni, che spazia in più provincie e fra tanti possessori. È un consorzio, egli diceva, immaginario, non pratico, impossibile! Si possono istituire tanti consorzi quanti sono i comuni, si prenda l'articolo 54 della legge che riguarda le vie vicinali, ed ecco che si troverà nella legge organica tutto quello di cui fa bisogno, e così potrà sopprimersi non solo la seconda parte di questo articolo 13, ma anche la prima!

Mi pare che questa sia la sua argomentazione.

Per essa, come si vede, la censura non è portata soltanto sopra l'aggiunta proposta dalla Commissione, ma sopra ciò che fu deliberato dal Senato.

Ora importa sapere che la costituzione di questo consorzio permanente e generale, il quale comprende tutti i comuni e tutti i possessori del suolo, costituisce un elemento organico essenziale del sistema adottato dal Senato.

Se ne vuole una prova? Si getti lo sguardo sull'articolo successivo.

Se l'onorevole Spaventa si fosse compiaciuto di esaminare tutto il sistema della legge, e di leggere almeno l'articolo 14, avrebbe veduto che ragioniamo sopra un equivoco.

In quest'articolo successivo si vuole che le somme, le quali proverranno dai crediti che ha il demanio e che sono indicati di sopra negli articoli 4, 5 e 6, da voi già approvati, debbono versarsi in una cassa speciale del demanio, ed il ministro dei lavori pubblici deve erogarle, non già come si proponeva dapprima dall'ufficio centrale del Senato, per sussidi a quei comuni, i quali dovessero costruire delle strade; ma a chi dovrà darle? Unicamente al consorzio dei comuni e possessori che deve intraprendere la costruzione delle strade.

E guardate un poco di che strade è questione! Di strade « che congiungano i comuni posti nella Sila tra loro e con altri maggiori centri di popolazione. » Basti accennare ciò per riconoscere che quando dall'onorevole Spaventa si cita l'articolo 54 della legge sulle opere pubbliche riguardante le vie vicinali, egli è molto lontano da quel che costituisce la materia della proposta racchiusa negli articoli 13 e 14 della presente legge.

Le vie vicinali ognun sa cosa siano. Ma nella Sila non si tratta già di aprire delle vie vicinali, o piccole strade per sola comodità di proprietari contigui, ma di aprire grandi vie di comunicazione che percorrano tutta questa immensa foresta, e tutto

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

questo tratto immenso di terreni oggi deserti ed in gran parte incolti: le quali vie debbono congiungere tra loro non solo comune e comune, e Cosenza capoluogo di provincia coi capoluoghi di circondario, ma benanche questi comuni con centri popolosi posti fuori della Sila. Il che dà alle strade che devono essere costruite nella Sila il carattere non solo di comunali, ma, come bene ho avvertito, di provinciali.

La Sila, secondo l'onorevole Spaventa, ha 300 mila ettari: lo prego scusarmi, io che ho dovuto fare sopra quest'argomento lunghi e penosi studi, ai quali ho consacrato più mesi, posso assicurarvi che ne ha solo 100 mila. Ma anche 100 mila ettari sono tale un'estensione, sulla quale non si costruiscono solo delle strade vicinali, ma grandi vie di comunicazione, come quelle a cui si riferiscono gli articoli 13 e 14.

Or l'articolo 54, appunto perchè contempla soltanto la costruzione di vie vicinali, le quali non possono esistere che nel territorio di un solo comune, nel secondo periodo, che è stato letto dall'onorevole Spaventa, dispone così: « La Giunta municipale provvede per la formazione del consorzio, previa convocazione degli utenti, e decide sulle questioni che insorgessero, salvo entro trenta giorni il diritto agli utenti di ricorrere alla deputazione provinciale che statuirà definitivamente. » Qui si vede che necessariamente deve essere unica la deputazione provinciale, perchè non è venuto in mente al legislatore, nè poteva venirgli in mente che una strada vicinale faccia parte di due provincie, essa non è che una strada nel perimetro di un solo comune.

Dunque se si trattasse qui di autorizzare la costruzione di piccole strade in ciascun comune, sicchè ognuno di essi avesse un interesse proprio e distinto al quale potesse provvedere colla costituzione di un consorzio, diciam così, comunale, allora saremmo d'accordo coll'onorevole Spaventa; nulla occorrerebbe, non dovrebbe scriversi in questa legge speciale; provvederebbe a sufficienza l'articolo 54 della legge sulle opere pubbliche. Ma l'intenzione dell'altro ramo del Parlamento è stata quella di volere assicurare con rapidità e facilità la costruzione nella Sila di queste grandi e numerose vie di comunicazione e di affidare la determinazione delle strade, che debbono essere più utili alle popolazioni, ad un consorzio composto di tutti i comuni e di tutti i possessori di terre della Sila, consorzio reso obbligatorio da questa legge medesima.

Era di necessità dunque che la legge speciale contenesse disposizioni speciali regolatrici di questo consorzio. Essa non ha voluto che associando

questi comuni e questi possessori, alcuni appartenenti alla provincia di Catanzaro, altri appartenenti alla provincia di Cosenza, l'una o l'altra delle deputazioni provinciali, l'uno o l'altro dei Consigli provinciali, fosse solo a provvedere. E quindi nella seconda parte dell'articolo ha determinato che vi fosse una delegazione dei due Consigli provinciali; e questa delegazione, per maggior garanzia, fosse presieduta da una persona depositaria della fiducia del Governo, prescelta cioè di concerto dal ministro dei lavori pubblici e dal ministro dell'interno. Questo è lo scopo della legge che il Senato ha inteso di compilare.

Noi siamo stati guidati, ve l'ha già detto qualche altro degli onorevoli preopinanti, da questo pensiero: che se volevamo fare delle innovazioni radicali, e sostituire alla legge, lungamente discussa ed approvata dal Senato, nostri concetti originali e nuovi, noi ci saremmo dilungati dallo scopo, e sarebbe passata ancora questa Sessione senza che le Calabrie avessero conseguito il beneficio che da tredici anni aspettano da questa legge.

Voglio augurarmi che queste dilucidazioni ulteriori basteranno all'onorevole Spaventa.

SPAVENTA SILVIO. Mi permetto di fare osservare che se ciò che ha detto l'onorevole ministro guardasigilli, sta in quanto al progetto della Commissione, non sta punto per quanto riguarda il progetto come ci viene dal Senato. Il progetto del Senato, all'articolo 13, non parla se non di un consorzio tra i possessori delle terre della Sila, e la Commissione ha sostituito a questo consorzio di possessori delle terre della Sila, un consorzio dei comuni e dei possessori delle terre medesime. È la Commissione che all'articolo 14 crea la cassa speciale dei fondi relativi a questo consorzio. Ma l'articolo 14, che presuppone la possibilità di questo consorzio, risulta da uno studio che si sia fatto delle strade occorrenti alla Sila? Io credo di no; perchè l'onorevole guardasigilli tace, o non ricorda delle strade provinciali già decretate per la Sila stessa.

La legge del 1869 ne contempla già due; la legge del 1875 ne contempla certamente una. Io non l'ho presente ora per dire se ve ne sono ancora altre. Dunque le grandi arterie stradali della Sila sono già decretate. Qui, coll'articolo 14, non si parla più di strade vicinali, nè di strade comunali, ma di grandi vie di comunicazione. Ma sapete se, oltre quelle decretate, ce ne possono essere altre? Sapete se ve ne fa di bisogno?

Questo non lo sapete, non lo avete studiato. Perciò ho detto che questo articolo è un po' immaginario. Io non so se risulti da un esame dei bisogni reali di quella regione; so solamente che di parec-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

chie grandi strade, alcune sono già state costruite, alcune sono in costruzione, ed altre sono decretate dalle leggi fatte dal Parlamento.

Qui si parla intanto di un consorzio generale di tutti i comuni e di tutti i possessori delle terre di questa regione per costruire delle altre grandi vie di comunicazione; ed io dico che se questo risultasse dallo studio da voi fatto della realtà delle cose, potrei acconciarmi; ma a me pare più probabile che questi comuni, questi possessori abbiano bisogno di strade particolari per unirsi tra di loro, e perciò vi consigliava, come faceva il Senato, di lasciare queste grandi vie di comunicazione, e di provvedere alla comunicazione dei possessori fra loro.

L'onorevole Castellano ha interpretato l'articolo 13 diversamente da quello che l'aveva interpretato io; è una interpretazione più ragionevole la sua che non sia la mia, ma essa non corrisponde a capello alla lettera dell'articolo 13.

Se l'articolo 13 invece di dire: *sono stretti in consorzio obbligatorio*, dicesse: *sono stretti in consorzi obbligatori* a norma della legge delle opere pubbliche, io sarei interamente dell'avviso dell'onorevole Castellano.

Ma, infine, anche così inteso l'articolo 13, è più provvido che non sia quello della Commissione, esso nacque da uno studio che il Senato fece delle condizioni vere della Sila, mentre che l'aggiunta fatta dalla Commissione della Camera e l'articolo 14 che segue hanno dimenticato ciò che le provincie ed il Governo hanno già disposto o fatto per le grandi comunicazioni della Sila, non preoccupandosi di ciò di cui la Sila ha ancora bisogno, cioè della costruzione di buone strade rurali, e di strade comunali.

Queste strade poi potrebbero benissimo lasciarsi sotto la norma delle leggi esistenti, tanto della legge sulle strade obbligatorie quanto della legge organica generale dei lavori pubblici; e siate sicuri che esse saranno costrutte, se i comuni avranno il sussidio che oggi la presente legge loro assicura.

Perciò io, senza fare nessuna proposta, mi sono permesso di mettere innanzi alla Camera queste osservazioni, ma quando e la Commissione ed il guardasigilli insistano negli articoli come sono formulati, io non altrimenti insisterò sopra le mie idee.

PRESIDENTE. Non essendovi altra proposta, rileggo l'articolo 13 per metterlo ai voti:

« Tutti i comuni e possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio, a norma della vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 per concorrere, in proporzione delle

terre che posseggono e del beneficio che ne ritraggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni direzione, ed a provvedere al mantenimento di queste.

« I ricorsi saranno proposti avanti una delegazione dei due Consigli provinciali, composta di sei membri nominati per metà dal rispettivo Consiglio, e da un presidente nominato di accordo dai ministri dell'interno e dei lavori pubblici. »

(È approvato.)

« Art. 14. Tutte le somme provenienti dai crediti di cui negli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, saranno versate in una cassa speciale presso la direzione generale del demanio, e con mandati del ministro dei lavori pubblici annualmente erogate in sussidio al Consorzio dei comuni e possessori per la costruzione di strade che congiungano i comuni posti nella Sila tra loro e con altri maggiori centri di popolazione, ed in sussidio altresì dell'istruzione popolare nei comuni anzidetti con mandati del ministro dell'istruzione pubblica. »

CASTELLANO. Quest'articolo parla dell'applicazione delle somme che debbono essere versate in una cassa speciale. Queste somme saranno impiegate con un'alternativa senza limite dal ministro per i lavori pubblici e dal ministro per l'istruzione pubblica; ma una regola ci deve essere per misurare la facoltà di ciascuno dei due ministri a questo riguardo. Si dica almeno: « secondo i limiti che saranno stabiliti nei rispettivi bilanci. » Altrimenti che cosa potrà succedere? Che il fondo potrà essere assorbito dall'uno o dall'altro ministro, e così non si potrà far fronte a tutti i bisogni.

Aspetto in proposito una spiegazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nel Senato fu anche fatta la stessa proposta; ma nel Senato, lungi dal credersi che i bisogni delle popolazioni silane fossero soddisfatti o vicini ad essere soddisfatti, per quanto riguarda la costruzione delle strade, si fece una così fosca pittura delle condizioni della Sila, che si dubitò che tutta la somma non potesse bastare al bisogno prevalente della costruzione delle strade. Ora avete udito l'onorevole Spaventa esprimere un'opinione affatto diversa. Perciò il concetto della Commissione e del Governo è stato che si costruissero le strade e si erogasse in beneficio della istruzione pubblica l'eccedente. Si potrebbe, per maggiore speditezza, lasciare al Governo la cura di provvedere in proposito per mezzo del regolamento che l'ultimo articolo di questa legge incarica il Governo stesso di compilare, essendo questa una disposizione di natura regolamentare.

Però, se l'onorevole Castellano desiderasse che in-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

vece di dire: « ed in sussidio altresì dell'istruzione popolare, » si dica: « e l'eccedente in sussidio della istruzione popolare, » non ho difficoltà ad acconciarmi a questo cambiamento.

CASTELLANO. Accetto questa o qualunque altra formola, la quale valga a stabilire una norma per evitare conflitti tra i due ministri.

PRESIDENTE. Allora alle parole: « ed in sussidio altresì, » si sostituirebbero queste altre: « e l'eccedente in sussidio, ecc. »

Pongo ai voti l'articolo 14 così modificato.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione gli articoli 15, 16, 17 che seguono:)

« Art. 15. In ogni capoluogo di mandamento dove sono terre della Sila saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto dal prefetto della provincia e due dal presidente del tribunale civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, non che ad assegnare a ciascun comune interessato la quota delle terre ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possano sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'articolo 7) fra il Demanio ed i possessori delle terre ed i comuni, nonchè fra questi e le popolazioni.

« Art. 16. L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

« Art. 17. Per le ricusazioni dei periti e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente legge, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile.

« Art. 18. La sentenza degli arbitri sarà omologata e resa esecutoria dal tribunale civile in Camera di Consiglio.

« Nel caso di richiamo delle parti da proporsi fra 30 giorni dalla notificazione del decreto, lo stesso tribunale, citata l'altra parte, e discusse le rispettive ragioni alla pubblica udienza, potrà modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscerà di essersi incorso in grave errore di fatto.

« Potrà anche avanti lo stesso tribunale e nel medesimo termine impugnarsi la sentenza degli arbitri per nullità nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, se sia stata pronunciata fuori dei limiti della competenza ad essi attribuita dalla presente legge, o senza l'intervento di tutti gli arbitri, o al di là del domandato, o non su tutte le domande, ovvero se contenga disposizioni contraddittorie.

« Contro queste sentenze di tribunale competerà soltanto il ricorso in Cassazione. »

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha facoltà di parlare.

CATUCCI. Io pregherei l'onorevole guardasigilli ed anche la Commissione a sostituire alla frase: *grave errore di fatto*, un'altra che mi sembra più corretta e più logica. Direi così: *di essere stata l'effetto di un errore di fatto*, ovvero direi: *essersi fondata sopra un errore di fatto*, e così si metterebbe in armonia colle altre leggi del Codice civile.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La formola *grave errore di fatto* anche essa fu deliberata dall'altro ramo del Parlamento; e noi, seguendo il nostro metodo, abbiamo cangiato quanto meno si poteva. Se io devo interpretarla, credo che abbiasi voluto con essa significare, che non basti un errore od una inesattezza qualunque di fatto, che si trovasse nelle sentenze di questi arbitri per farle annullare e revocare. Si voleva un errore influente, determinante la decisione degli arbitri. Del resto se vogliamo adoperare la formola stessa che è usata dall'articolo 494 del Codice di procedura civile: *quando la sentenza sia fondata sopra un errore di fatto*, io non vi avrei difficoltà, quando la Commissione essa pure vi aderisse.

MINERVINI. Vorrei dare una mia preghiera all'onorevole guardasigilli, ed è che dove in questo articolo è detto: *essersi incorso in grave errore di fatto...*

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, l'onorevole Catucci ha proposta una modificazione a questa dizione eliminando la parola *grave*, e l'onorevole ministro ha aderito.

MINERVINI. Allora non ho che aggiungere, sono perfettamente dello stesso avviso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il secondo comma dell'articolo 18 coll'indicata modificazione.

(È approvato.)

Rileggo e metto ai voti l'articolo 18 così modificato:

« La sentenza degli arbitri sarà omologata e resa esecutoria dal tribunale civile in Camera di Consiglio.

« Nel caso di richiamo delle parti da proporsi fra 30 giorni dalla notificazione del decreto, lo stesso tribunale, citata l'altra parte, e discusse le rispettive ragioni alla pubblica udienza, potrà modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscerà di essere fondato sopra un errore di fatto.

« Potrà anche avanti lo stesso tribunale e nel medesimo termine impugnarsi la sentenza degli arbitri per nullità nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, se sia stata pronunciata fuori dei limiti della competenza ad essi attribuita dalla presente legge, o senza l'intervento di tutti gli

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

arbitri, o al di là del mandato, o non su tutte le domande, ovvero se contenga disposizioni contraddittorie.

« Contro queste sentenze di tribunale competerà soltanto il ricorso in Cassazione. »

(È approvato.)

« Art. 19. Nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti intorno alle acque e foreste, e sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 20. I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati da apposito regolamento per mezzo di decreto reale. »

(È approvato.)

Ha facoltà di parlare il deputato Tocci.

TOCCI. Ho chiesto la parola per proporre un articolo aggiuntivo il cui scopo è quello di regolare l'amministrazione di questi fondi fino a che non sarà seguita la divisione tra i comuni. Difatti fino a che i comuni non avranno il possesso ciascuno della sua quota, e tutto è indiviso e comune, chi è che difenderà le ragioni di ciascun comune sia di fronte al demanio dello Stato quando vorrà fare il distacco dei 3500 ettari, sia di fronte ai privati nelle questioni che possono sorgere sulla confinazione ed estensione dei loro possedimenti dentro l'Agro silano?

Mi si risponderà forse che sono i 100,000 abitanti che vi hanno interesse che prenderanno questa cura? Ma interessi comuni a tanti non troveranno nessuno che prenda quella cura che si conviene, nessuno che vorrà assumere i fastidi, la responsabilità che va annessa alla difesa, e che vorrà sottostare a quelle spese che occorreranno. Non ho bisogno di molte parole per dimostrare una tesi di cui sono troppo ovvii gli esempi.

Quindi è necessario che vi sia chi provveda agli interessi comuni; e quest'ufficio meglio che ad ogni altro dovrebbe addossarsi alla deputazione provinciale, legittima tutrice dei comuni.

In questo senso io propongo un articolo transitorio del seguente tenore: « che una delegazione delle deputazioni delle due provincie rappresenterà i comuni innanzi ai privati ed al demanio per tutti gli effetti della presente legge, e terrà l'amministrazione delle terre promiscue fino all'epoca dell'assegnamento ai comuni che vi hanno diritto. »

Prego gli onorevoli colleghi della Commissione a considerare che questo articolo renderebbe molto agevole e sicura la esecuzione della legge, mentre nulla muta all'economia della legge stessa, di cui forma un'appendice transitoria. Altrimenti queste terre rimarranno senza padrone, per dire così. Il

demanio si dica disinteressato dal momento che, per effetto di questa legge, cede tutto ai comuni. I comuni saranno, dietro la promulgazione della legge, i soli e veri interessati; ma essendo in molti, trattandosi di un interesse indiviso comune a tanti, nessuno sposa quell'interesse che si ha per le cose che sono proprie di ciascuno.

Del resto, quando gli onorevoli membri della Commissione, quando l'onorevole ministro trovarono difficoltà, io li pregherei allora che esaminassero questa disposizione transitoria, per riproporla nella seduta di domani, in continuazione, giacché il resto del progetto è già votato, e non si modifica in veruna guisa coll'aggiunta proposta da me.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo che propone l'onorevole Tocci sarebbe il seguente: « Disposizioni transitorie. — Una delegazione delle deputazioni delle due provincie rappresenterà i comuni innanzi ai privati ed al demanio dello Stato per tutti gli effetti della presente legge, e terrà l'amministrazione delle terre promiscue fino all'epoca della divisione e dello assegno ai comuni che vi hanno diritto. »

Il signor ministro accetta questa proposta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vorrei prima sapere l'avviso della Commissione.

SELLA. (*Della Commissione*) Debbo confessare che gli altri tre membri della Commissione qui presenti non vedono la necessità di questo articolo. Perché, se si tratta di controversia, l'articolo 15 vi provvede; giacché dice:

« In ogni capoluogo di mandamento dove sono terre della Sila saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto dal prefetto della provincia e due dal presidente del tribunale civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, nonchè ad assegnare a ciascun comune interessato la quota delle terre ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'articolo 7) fra il demanio ed i possessori delle terre ed i comuni, nonchè fra questi e le popolazioni. »

TOCCI. Domando la parola.

SELLA. (*Della Commissione*) L'articolo proposto vorrebbe ancora creare una rappresentanza. A noi pare che, in sostanza, queste terre qualcuno le terrà in mano, o ne è possessore, occupante almeno; sarà il demanio, ed il comune, ed un privato. Chi ha da promuovere un'azione, chi vede contrastata una sua azione di possesso, si rivolgerà, o a questo tale comune, o a questo tale privato, o a

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

questo tale demanio; noi non riusciamo ad intendere come non debba trovare nessuno davanti a sè; se non trova nessuno davanti a sè, è segno che nessuno fa ostacolo a ciò che egli vuole fare. Se questo tale non trova con cui piatire, è segno che può mettersi in possesso della terra tranquillamente.

Quindi dobbiamo confessare che almeno i tre colleghi della Commissione che sono qui presenti non sanno trovare la ragione di questa aggiunta. Temono poi di creare una contraddizione coll'articolo 15, in cui è creata una Commissione giudicante inappellabile per tutte le controversie che possono sorgere per l'esecuzione di questa legge tra il demanio e i possessori delle terre ed i comuni, nonchè fra questi e le popolazioni.

Quindi i colleghi della Commissione sono dolenti che alla fine di questa laboriosissima opera che fu lo studio della Sila debbano separarsi dal collega Tocci nella sua ultima proposta.

TOCCI. Io da un collega di tanto senno pratico, come l'onorevole Sella, non mi aspettava questa obbiezione, perchè l'obbiezione dell'onorevole Sella si riduce a questo in sostanza: che noi abbiamo colla legge creato degli arbitri che giudicano sulle questioni, e quindi gli interessi dei comuni hanno valida difesa.

Tanto varrebbe che avesse detto: voi avete un tribunale a cui ricorrere, che desiderate altro per garanzia degli interessi dei comuni?

Ma forse io temeva che avesse potuto venir danno ai comuni per difetto di magistrato che giudicasse? Non è il giudice che manca, è l'interessato che qui non si vede.

Perchè, o signori, questo demanio, che adesso è dello Stato, dal giorno della promulgazione della legge passerà in diritto, se non in fatto, dallo Stato ai comuni, ognuno dei quali dovrà avere la sua quota determinata a suo tempo. E quando questo assegno sarà fatto, allora ciascuno difenderà le sue ragioni, se occorre, e si difenderà innanzi ai tre arbitri mandamentali o innanzi ai tribunali ordinari, secondo i casi. Ma nel momento della pubblicazione della legge, in cui lo Stato non è più interessato alla conservazione di queste terre, e prima che i comuni avessero il materiale possesso della loro quota parte, domando io, chi è la parte che si interessa per la conservazione dell'intero e del diritto di tutti?

Mi dirà l'onorevole Sella forse, che sono tutti i 100,000 e più abitanti dei comuni che vi hanno diritto? Se sono 100,000 abitanti che hanno diritto sopra una cosa comune, si sa bene che nessuno di loro si farà attore per difendere colle sue le ragioni e i diritti di tutti. È appunto il caso del pro-

verbio che dice che chi ha 100 nemici non muore mai; per dire che una difesa che interessa 100 persone non si fa mai da uno solo per tutti.

Ed è per ciò che io credo indispensabile che, dal momento che questa proprietà del demanio in virtù di questa legge passerà ai comuni, vi sia chi rappresenti questo interessè collettivo.

Dunque è questa e non altra la ragione e il motivo della mia proposta; non si tratta di creare il giudice che manchi, per dirmi che vi sono gli arbitri coi tribunali, ma si tratta di trovare chi insista e si faccia parte diligente, per dirla col linguaggio forense, chi amministri, chi conservi il patrimonio comune.

Io quindi sono proprio dolente di dovere ancora insistere nella mia proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La disposizione transitoria proposta dall'onorevole Tocci ha due parti: l'una importerebbe la creazione di una nuova delegazione che avrebbe la rappresentanza, si badi bene, dei comuni tutti che sono sul territorio Silano ed in due provincie per litigare col demanio dello Stato e coi privati. La seconda parte affiderebbe a questa delegazione nientemeno che l'amministrazione di tutte le terre, fino a che se ne eseguisse la divisione nei modi determinati dalla presente legge.

Per ciò che riguarda la prima parte, è certo che l'onorevole Sella, riferendosi all'articolo 15, non ha inteso solamente parlare della mancanza del tribunale, perchè non sono queste le sole parole dell'articolo 15, ma vi è scritto anche: litiga innanzi a questo tribunale arbitrale con lo Stato o coi comuni, ovvero coi privati possessori.

Vorrei pregare l'onorevole Tocci di riflettere che non è necessario che litighino tutti congiuntamente rappresentati i vari comuni, anzi trattandosi di determinare gli usi civici delle varie popolazioni, possono concorrere circostanze così diverse e così difformi pratiche inveterate di un comune e di un altro, che è necessario che ogni comune faccia il suo arbitrato, e lo faccia con chi esercita il possesso di quelle terre sulle quali sono esercitati gli usi civici. Così i possessori di terre poste in quel comune saranno i soli contraddittori di quest'amministrazione comunale, e sarebbe reso loro un pessimo servizio, obbligandoli a litigare con tutta la massa di possessori di terreni della Sila fuori dell'ambito di quel comune, i quali probabilmente non avranno niente da fare coll'interesse del comune medesimo.

Dunque l'articolo 15 statuendo che secondo le circostanze si litiga col proprio e naturale contraddittore, ha esclusa (e pare che questo è stato l'intendimento dell'onorevole Sella) la necessità di

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

una rappresentanza collettiva di tutti i comuni in ciascuna lite, e tanto più in faccia a tutti i possessori. Che cosa dunque può accadere? Se un comune litiga collo Stato, se è in lite con un altro comune, se vi sono liti pendenti fra due comuni, e si disputa, per esempio, l'esercizio dei diritti od altra ragione determinata; ebbene, questa lite sarà discussa ed agitata unicamente fra questi due comuni. Che cosa potete supporre di peggio? Che si abbia da litigare dal comune contro tal numero di proprietari che possa riescirgli gravoso di citarli tutti? Ma la legge ordinaria di procedura ha provveduto a questo caso nell'articolo 146, perchè si può in quel caso ottenere la citazione col mezzo di pubblico proclama con una forma economica. Dunque per quanto riguarda la rappresentanza in giudizio, bastano le disposizioni della legge comunale: se si costituisse questa rappresentanza collettiva, si renderebbero per avventura più gravosi, più pesanti per certi comuni i giudizi.

D'altronde, signori, non so se un comune che abbia un diritto suo proprio, accompagnato da modalità e da circostanze speciali, non preferisca difendere la propria ragione in giudizio, ma riportarsene colle braccia piegate a questa delegazione collettiva che dovrà sostenerne le ragioni, pensando che in quella delegazione collettiva possono e debbono esservi i rappresentanti ben anco di altri comuni aventi colli- sioni d'interessi col primo.

Tutto dunque ben considerato, mi pare che la proposta dell'onorevole Tocci non solo non è necessaria, ma racchiude qualche pericolo.

Quanto alla seconda parte della mozione, prego l'onorevole Tocci di considerare che essa è inammissibile per motivi gravissimi.

Oggi queste terre sono amministrate dal demanio, che ne ritrae un frutto. Votata questa legge, passeranno nelle mani dei comuni, cioè di coloro a cui queste terre sono destinate dalla legge. Perchè dunque vogliamo creare un organo intermedio? Al certo questa delegazione se ne impossessa per amministrarle. Dunque noi creeremmo nuovi interessi a ritardare e ad opporre ostacoli a quella sollecita attuazione della legge che, sono certo, è un desiderio dell'onorevole Tocci; senza parlare della necessità di successivi rendiconti che si renderebbero inevitabili, atteso il passaggio di queste terre successivamente in molte mani.

Perciò io mi associo al voto della maggioranza della Commissione, e prego l'onorevole Tocci di non insistere sulla proposta di questo articolo transitorio.

PRESIDENTE. Lo ritira?

TOCCI. (Della Giunta) Io non la posso assolutamente ritirare.

Non vorrei tediare la Camera con esporre a lungo altre ragioni; mi si permetta di addurne solo una con un esempio notissimo a quanti sono qui deputati delle provincie meridionali. Tutti sanno come sono amministrate quelle proprietà comuni a tutti i cittadini, che sono i demani comunali, e basta essere di quelle nostre provincie per averne un'idea; ma credo che se ne possa trarre esempio di simili proprietà anche in altre regioni d'Italia, dai beni ademprivili della Sardegna ed altri.

Conoscono tutti di questa Camera che bisognò per questi demanii comunali mantenere la giurisdizione eccezionale dei prefetti nella qualità di commissari ripartitori dei demani dei comuni.

E quando si discusse la legge del contenzioso abolendosi tutte le giurisdizioni eccezionali, si mantenne una giurisdizione eccezionale solo per i demanii delle provincie meridionali, in vista dello sperpero che si prevedeva di queste proprietà. Ma se si ebbe bisogno di ricorrere a queste garanzie speciali per la tutela dei demanii propri di ciascun comune, che avverrebbe di un vasto demanio promiscuo ed indiviso fra cento e più comuni?

E non solo sarebbe questo della Sila un demanio soggetto a tutte le eventualità cui va soggetta questa specie di proprietà, o negazione di proprietà, che è il demanio comunale, ma per giunta resterebbe per molto tempo come *res nullius* cosa di tanti comuni, senza un interessato diretto speciale.

Io pregherei perciò la Commissione che esaminasse meglio e rimandasse, se crede, a domani, in principio di seduta, la questione. Io sarò, dal lato mio, pronto a tutte quelle modificazioni che si crederanno di proporre, purchè si provvedesse in qualunque forma all'inconveniente che ho segnalato.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta...

TOCCI. Domanderei di pregare la Camera se accetta il rinvio per domani!

PRESIDENTE. Perdoni, bisognerebbe sospendere la deliberazione della legge.

La rileggo, e la pongo ai voti:

« Disposizioni transitorie. — Una delegazione delle deputazioni delle due provincie rappresenterà i comuni innanzi ai privati ed al demanio dello Stato, per tutti gli effetti della presente legge, e terrà l'amministrazione delle terre promiscue sino all'epoca della divisione e dell'assegno ai comuni che vi hanno diritto. »

Chi l'approva, si alzi.

(È respinta.)

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE CIRCA I LAVORI
NEGLI UFFIZI.

PRESIDENTE. Dunque domani si voterà a scrutinio segreto sopra questo schema di legge.

A dissipare taluni dubbi che, da quanto mi fu riferito, si sono sollevati stamane negli uffici in occasione della prima loro convocazione, stimo opportuno di precisare e rammentare alla Camera quali siano stati i termini della proposta che in ordine alle convenzioni ferroviarie furono messi innanzi dal presidente del Consiglio, ministro per le finanze, e quale sia stata la decisione della Camera.

Il presidente del Consiglio propose che, mantenendo l'urgenza già decretata dalla Camera per il disegno di legge sulle convenzioni ferroviarie, piacesse alla Camera di ordinare che esso fosse iscritto all'ordine del giorno degli uffici; che questi dovessero esaminare le tre convenzioni partitamente, in modo che ciascuna avesse una speciale relazione; quindi che piacesse alla Camera di deliberare che gli uffici dovessero occuparsene dando la precedenza alla convenzione sul riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia.

Riassumendo io la domanda del presidente del Consiglio nei termini ai quali ora ho accennato, soggiunsi che ove non sorgesse alcuna opposizione, s'intenderebbe quella proposta come approvata dalla Camera. Non essendovi stata alcuna opposizione fu infatti accolta.

Ond'è che gli uffici sono invitati ad attenersi a questa deliberazione, a meno che non piaccia alla Camera di prenderne una nuova.

LAZZARO. Da quanto ha detto l'onorevole presidente, resta stabilito che per ciascuna delle convenzioni debba avere luogo una relazione separata, e perciò un commissario per ogni convenzione. Dico questo, perchè sorgeva in alcuni il dubbio, mentre sembrami chiaro, che per le tre relazioni si debbano nominare tre commissari.

PRESIDENTE. Io debbo dichiarare che nei termini precisi la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio è che ogni convenzione abbia una relazione particolare. Perciò sono di avviso che ne segua quel che accennò l'onorevole Lazzaro, ma questo non mi riguarda. Però è certo che sarebbe ben difficile affidare ad un solo deputato l'incarico di presentare le tre relazioni, perchè un commissario, occupandosi con tutta diligenza di una relazione, non potrebbe forse attendere alla preparazione di un'altra; ma su di ciò resta naturalmente libertà d'azione agli uffici.

La deliberazione è questa: che la convenzione coll'Alta Italia abbia la precedenza, e che ciascuna delle tre convenzioni faccia oggetto di una relazione speciale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Vorrei ritornare sopra un punto toccato dall'onorevole Lazzaro. Veramente il Ministero non ha domandato che ci fossero tre diversi commissari per le tre diverse convenzioni. Su questo il Ministero non si è pronunziato; è un punto che potrebbero decidere gli uffici.

SELLA. Prego il presidente del Consiglio di osservare che se poi vi fosse un ufficio rappresentato da tre commissari, ed un altro da un solo commissario, vi sarebbe un inconveniente. Quindi prego il presidente del Consiglio a formulare nettamente la proposta sua. Qualunque essa sia, io credo che da nessuna parte della Camera vi sarà difficoltà ad accettarla. È infatti necessario che vi sia una norma alla quale possiamo tutti attenerci, se no resta una Commissione in cui gli uffici non sono ugualmente rappresentati; a meno che si voglia dire che un solo abbia tre voti.

PRESIDENTE. Siccome ogni convenzione deve essere esaminata partitamente, ogni commissario non può dare che un voto, e quando lo avrà dato per una convenzione, vedrà se potrà darlo per un'altra.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Sella ha domandato la parola e si è messo subito a parlare, senza forse udire quello che io diceva, e non aveva finito di dire.

SELLA. Credeva che avesse finito!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io voleva ricordare quello che altra volta si è fatto in casi simili. Outra volta gli uffici, per procedere in modo uniforme, incaricarono i loro presidenti di mettersi d'accordo sul sistema da seguirsi in tal caso; ed una volta messi d'accordo, i presidenti degli uffici hanno portato poi questa proposta in seno agli uffici stessi perchè deliberassero.

Adesso, se si vuole l'avviso del Ministero, io dirò che nelle varie parti dello schema di legge evvi una connessione o almeno hanno comune una grossa, anzi una grossissima questione, che può sollevarsi sopra tutte, che è quella dell'esercizio da affidarsi allo Stato: sotto questo punto di vista basterebbe un solo commissario per ufficio, o, se gli uffici crederessero che una Commissione composta di soli 9 membri non bastasse al lavoro gravissimo che le è commesso, potrebbero nominare anche due commissari invece di uno.

Ma il pensiero del Governo è che si nomini per ora un solo commissario per ciascun ufficio, il quale faccia parte della Commissione incaricata di esaminare e risolvere anzitutto la questione che ri-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

guarda la convenzione di Basilea. Questo è il concetto del Governo.

PRESIDENTE. Cosicchè, quando la Commissione sia riunita, dovrà occuparsi anzitutto della ferrovia dell'Alta Italia, e presentare la relazione su quella convenzione prima di esaminare e di riferire sulle altre. Questi sono i termini della proposta dell'onorevole presidente del Consiglio; e se non ci sono obiezioni, s'intenderà che la Camera l'approva.

Voci. Cioè?

PRESIDENTE. Che gli uffizi esaminino le convenzioni ferroviarie in modo, che la Commissione che dovrà essere nominata, sia composta di un solo commissario per ogni uffizio, e che questi commissari dovranno riferire sulla convenzione che ha tratto alla ferrovia dell'Alta Italia, prima di esaminare e di riferire sulle altre due convenzioni. Questa è la proposta; si è d'accordo?

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. E poi riferire sulle altre. Questa procedura s'intenderà approvata, se non ci sono opposizioni.

DONATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

DONATI. Mi permetto di fare una osservazione sulla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio. Egli desidera che sia nominato un commissario solo per ciascuno degli uffizi e per tutte e tre le convenzioni, ed inoltre che la convenzione intorno alla ferrovia dell'Alta Italia venga studiata e riferita prima delle altre. In conseguenza, il commissario nominato per la convenzione relativa alla ferrovia dell'Alta Italia, e che pur dovrebbe riferire anche sulle altre parti del progetto di legge, sarebbe nominato prima ancora che gli uffizi conoscano e discutano le altre convenzioni.

Ora, può darsi che quel commissario che fu nominato per riferire intorno alla convenzione dell'Alta Italia, e che dovrebbe successivamente riferire anche intorno alle altre convenzioni, abbia una opinione diversa di quella che la maggioranza del suo ufficio avrebbe rispetto alle altre convenzioni.

Ora, come è possibile che questo commissario, la cui opinione potrebbe essere in conflitto colla maggioranza dell'ufficio che egli rappresenta, rispetto alle altre due convenzioni, possa legittimamente portare nella Commissione medesima l'opinione che egli rappresenta?

Mi pare in conseguenza che questo procedere non sarebbe corretto, e che converrebbe discutere tutte e tre le convenzioni prima di nominare il commissario, altrimenti si nomini un commissario per ciascuna delle convenzioni.

SELLA. Se ho capito bene ciò che ha detto il pre-

sidente del Consiglio, mi pare che in sostanza si possa riassumere così.

Vi sono tre parti importantissime, tre convenzioni che costituiscono questo progetto di legge, sono come una legge qualunque in cui vi siano tre parti essenziali, le quali però hanno un vincolo comune fra di loro, e qui vi è un vincolo comune molto importante.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

SELLA. Vi sono delle considerazioni comuni per cui il presidente del Consiglio ha detto, che il meglio sia che venga nominato un commissario solo da ciascun ufficio, e che vi sia una sola Commissione, la quale poi debba anzitutto riferire d'urgenza sopra il progetto di legge sulla convenzione dell'Alta Italia.

Ora l'onorevole Donati dice: ma se quando un ufficio, esaminata la convenzione relativa all'Alta Italia e deliberato intorno alla medesima per soddisfare alla deliberazione presa ieri dalla Camera d'urgenza sopra urgenza debba nominare senz'altro un commissario, potrebbe avvenire che per le altre parti che si esaminerebbero poi dopo negli uffici stessi questo commissario si trovasse in disaccordo.

Ora io credo che non ci sia un caso diverso da quello che può avvenire in tutte le leggi un po' complesse, cioè si nomina un commissario che è d'accordo colla maggioranza dell'ufficio, sebbene in qualche capitolo della legge la sua opinione non sia interamente conforme con quella dell'ufficio.

Tutti sappiamo che in tal caso questo commissario riferisce l'opinione dell'ufficio, sebbene dissidente dalla sua.

Quindi pregherei l'onorevole Donati ad accettare la proposta che ha fatta l'onorevole presidente del Consiglio, che mi sembra essere la più atta ad ottenere lo scopo, cioè che abbia luogo sollecitamente l'esame di queste convenzioni in genere, e specialmente di quella che riguarda l'Alta Italia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Bisogna che io mi spieghi ben chiaramente.

Io desidero che, tenuta ferma l'urgenza per tutte le convenzioni contemplate nel progetto di legge, la Commissione da nominarsi dagli uffizi si occupi indilatamente, e riferisca quanto più presto può, sulla convenzione di Basilea. Se la Commissione credesse di ritardare il suo lavoro e di riferire sulla convenzione di Basilea quando sia terminato l'esame, anche sommario se volete, di tutte le altre parti del progetto di legge, essa non adempirebbe al desiderio del Governo ed alla risoluzione della Camera.

Ora veniamo alla questione.

L'onorevole Donati ha fatto un'osservazione di

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

cui io debbo riconoscere la ragionevolezza. Egli dimandò, come mai l'ufficio potrebbe nominare un commissario il quale dovrebbe occuparsi di una parte della legge che non è ancora stata dall'ufficio esaminata? Questa è la sua osservazione.

Ora, dico la verità, io trovo l'osservazione dell'onorevole Donati molto fondata. E quando io, rivolgendomi alla Camera, ho detto che preferiva un commissario unico, pensava ad una questione che non è collegata, ma è comune alle tre convenzioni, ed è quella dell'esercizio da affidarsi allo Stato, e volli dire che su questa questione dell'esercizio, che è una questione comune, non potevano esservi più Commissioni.

Però, fatta astrazione da questa questione comune, anche se si nominassero più commissari, io non vedrei nessun inconveniente. Una volta che gli uffici hanno esaurita la discussione della convenzione di Basilea ed hanno nominato i loro commissari, io troverei anzi ragionevole che nominassero altri commissari per le altre questioni.

PRESIDENTE. Se riprendessero i loro posti, onorevoli deputati.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. In questo modo l'obiezione dell'onorevole Donati sarebbe risolta, perchè la prima Commissione resterebbe in ufficio per riferire sulla convenzione di Basilea, e sulle questioni che vi sono necessariamente connesse; l'altra Commissione (e potrebbe essere la stessa, perchè io credo che l'ufficio debba seguitare l'esame delle altre convenzioni, e di tutta intera la legge finchè non sia esaurita) riferirà sulle altre convenzioni.

Ad ogni modo di questo non ne faccio una questione, ed ho detto che sarebbe stato conveniente di riferirsi a quello che si è praticato precedentemente, che cioè su questa questione speciale si intendessero i presidenti degli uffici tra di loro, e quindi gli uffici procedessero con una norma comune.

PRESIDENTE. Permetta, è sempre meglio che costesta questione sia decisa dalla Camera, anzichè lasciarla in facoltà dei diversi presidenti degli uffici, che potendo trovarsi in disaccordo, ne emergerebbe la necessità di riproporre la questione davanti alla Camera.

Onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Io non credevo davvero che dopo la seduta di ieri, questa questione di procedura parlamentare avesse potuto occuparci tanto. Già ci occupò moltissimo negli uffici...

PRESIDENTE. E questa è la ragione per cui la Camera se ne occupa ora.

CRISPI. L'onorevole presidente del Consiglio disse ieri che il Governo aveva il diritto di ritirare la

legge e riproporla con tre leggi differenti. Egli soggiunse che il Governo vuole ottenere che le tre convenzioni abbiano ciascuna la propria relazione.

Detto ciò io credo che non avrebbe dovuto sorgere la questione sulla scelta dei commissari.

È vero che le tre convenzioni sono legate da una proposta comune che è quella dell'esercizio delle ferrovie; ma siccome su quest'esercizio non credo che tutti siano d'accordo, almeno da quello che si è manifestato sui giornali, così mi parrebbe che, indipendentemente dalle tre convenzioni le quali riguardano il riscatto, per la questione dell'esercizio, mi pare che si potrebbe fare una relazione separata.

E ve ne dico il motivo. Immaginatevi, per esempio (io non manifesto la mia opinione, ma fo un'ipotesi), che prevalga negli uffici il concetto dell'esercizio governativo oppure l'opposto, eccovi una questione singola, la quale risolta va poi ad applicarsi alle tre convenzioni ove il riscatto venga effettuato.

Dunque mi pare che non era necessario il fare sorgere una questione di procedura. Si poteva benissimo lasciare agli uffici la nomina di uno o più commissari, secondo che avessero meglio creduto; ovvero si poteva lasciare la risoluzione del metodo da seguire ai presidenti degli uffici, dal momento che l'onorevole presidente del Consiglio crede opportuno di abbandonarsi ad essi, per la qual cosa io lo ammiro, dappoichè abbiamo negli uffici cinque presidenti che non sono certamente nostri amici politici.

Mi pare adunque che si poteva lasciare ai presidenti degli uffici il mettersi d'accordo sulla nomina dei commissari. Ma, ripeto, io credo per lo meno cosa prematura l'occuparsi in questo momento di simile questione e che varrebbe meglio lasciarla agli uffici ove presentemente si trova.

Dopo ciò prego la Camera di non dare seguito a questa discussione.

PRESIDENTE. La questione l'ho sollevata io, perchè ne ebbi invito speciale dagli onorevoli componenti di vari uffici, e perchè era sorto un dubbio il quale lascia nell'incertezza molti dei nostri colleghi.

Io quindi ebbi in mente di richiamare l'attenzione della Camera onde ogni dubbio fosse dissipato e si stabilisse una norma unica direttiva per tutti gli uffici.

SPAVENTA SILVIO. Io voglio esporre una considerazione pratica la quale spero persuaderà la Camera che il meglio che si possa fare si è di nominare una Commissione unica la quale debbasi occupare principalmente della convenzione colla società dell'Alta

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

Italia; ma sarà utile che si occupi delle altre convenzioni ancora.

L'esame della questione, per quanto riguarda l'Alta Italia, comprende due argomenti importantissimi: uno è il riscatto per sé dalla società; l'altro è la questione dell'esercizio, se cioè deve essere governativo, ovvero affidato ad una società privata.

Dico che la questione del riscatto occuperà largamente la Commissione che nomineremo; ma la questione forse ancora più grave, di cui essa si dovrà occupare, è quella dell'esercizio. E questa è una questione che non si restringe evidentemente alla società dell'Alta Italia, ma che, a chi la studierà, gli si allargherà nelle mani; e necessariamente in qualunque modo la risolva, conforme o no alle intenzioni dei proponenti, la risoluzione si applicherà anche alle altre due convenzioni. Ora, supponete che la Commissione, secondo l'ipotesi dell'onorevole Crispi, venga in quest'avviso, cioè che, riscattandosi la rete dell'Alta Italia, il migliore, od il meno peggio dei partiti sia, quanto all'esercizio, che lo Stato l'assuma lui e che in tanto la Commissione si decida in questo senso in quanto ritenga che anche l'esercizio delle altre reti deve essere assunto dallo Stato; che anzi, se le altre reti non dovessero essere assunte dallo Stato, essa potrebbe credere che l'esercizio delle ferrovie della sola rete dell'Alta Italia non convenisse allo Stato.

Ora, io domando, in quale posizione si troverebbe questa Commissione, se la soluzione della questione dell'esercizio delle altre reti fosse dalle altre Commissioni proposta diversamente da quella che essa ha supposta per ammettere l'esercizio governativo per la rete dell'Alta Italia?

Ma dico di più, tenendo sempre le mie considerazioni sopra un terreno pratico. La questione del riscatto delle Romane oramai è tanto studiata dalla Camera che nulla più. Già due Commissioni parlamentari si sono occupate di questo tema. Che cosa resta rispetto alle Romane? Resta la questione dell'esercizio; e siccome pare che tanto l'onorevole presidente del Consiglio quanto l'onorevole Crispi ammettano che la questione dell'esercizio si tratterà necessariamente in modo generale trattandosi del riscatto dell'Alta Italia...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

SPAVENTA S... perciò la questione delle Romane viene ad essere risolta, risolvendosi il problema dell'esercizio dell'Alta Italia.

Potrei dire lo stesso per le Meridionali.

Per quanto riguarda le Meridionali, non sarà la questione del riscatto che darà luogo a molti studi e a molte ricerche: quella è una questione molto

semplice; si vuole o non si vuole? Le cifre sono lì brevi ed eloquenti...

PRESIDENTE. Non entriamo nel merito, onorevole Spaventa, è una questione di procedura.

SPAVENTA SILVIO. Sono perfettamente nella questione perchè non fo che ricavare dalla natura della questione la norma del procedimento da tenere.

Dunque, signor presidente, la prego di non farmi un rimprovero.

PRESIDENTE. Io non le faccio rimproveri, ma non posso non invitarla a trattare puramente e semplicemente la questione di procedura.

SPAVENTA SILVIO. Concludo e dico che il nesso che passa tra tutte e tre le convenzioni esige che la Commissione che dovrà trattare del riscatto della società dell'Alta Italia, si occupi anche dell'esame delle altre due convenzioni. Ciò non potrà minimamente ritardare lo studio della questione che riguarda l'Alta Italia, che, come il presidente del Consiglio diceva, è la più urgente di tutte quante. La Commissione potrà benissimo fare la sua relazione per l'Alta Italia innanzi di occuparsi della relazione delle altre convenzioni. Ma io credo che gli uffici possano benissimo, dopo aver trattato la questione dell'Alta Italia, esaminare anche le altre due convenzioni, che non saranno quelle che occuperanno il maggior tempo.

Sono certo che gli uffici peneranno parecchi giorni a risolversi sulla questione dell'Alta Italia, che, come ho detto, ne comprende due importantissime; ma quando avranno preso una decisione su queste prime questioni, sulle altre due convenzioni sarà facile di risolversi senza tema di trascurare nulla di quanto è necessario per conoscere ciò che in questo argomento conviene meglio al bene del nostro paese.

Quindi io concludo e dico che una Commissione sola sia da nominare e che questa deve studiare e riferire prima sopra la convenzione dell'Alta Italia e poi, se ci sarà tempo, anche sopra le due altre convenzioni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io debbo dichiarare francamente alla Camera che sono quasi pentito di non avere mandato ad effetto quello che ho annunciato ieri alla Camera, cioè la risoluzione del Governo di ritirare il progetto di legge presentato dalla precedente amministrazione per riproporlo poi diviso nelle varie sue parti.

Io ho fatto assegnamento sul concorso di tutti i miei colleghi allo scopo di agevolare la soluzione pronta di una questione che fra le urgenti mi pare urgentissima.

Abbiamo un trattato internazionale dinanzi a noi; mi è sembrato che una ragione d'alta convenienza

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

verso la Potenza colla quale abbiamo stipulato questo trattato, la gravità maggiore che sotto certi punti di vista questa convenzione presenta, ci imponesse l'obbligo di sottomettere il più presto possibile questo trattato alla Camera per le sue determinazioni.

Perciò, quando ho fatta questa proposta io intendevo prescindere anche dalla gravissima questione dell'esercizio, pur sapendo che nella discussione della convenzione di Basilea non potevasi forse impedire che sorgesse.

Io insisto dunque a che gli uffici innanzitutto esaminino la convenzione di Basilea e il trattato coll'Austria, che sono una cosa sola, e se ne faccia oggetto di un esame, di una relazione e di una speciale proposta di legge. Questa è la proposta che io faccio ed è questo il mandato che gli uffici debbono dare alla Commissione.

Desidererei che ci fosse la Commissione solita, nominata dagli uffici per esaminare questa proposta; le altre questioni si risolveranno in seguito, e sul metodo da seguirsi pel loro esame sono affatto indifferente: se vogliono nominare un'altra Commissione per le Romane e un'altra per le Meridionali, io non ci trovo inconveniente di sorta. Anzi dico che l'osservazione dell'onorevole Donati è giusta, inquantochè non è nelle abitudini parlamentari che si nomini dagli uffici il commissario, se non quando tutta intiera la discussione sull'argomento sia finita. Ma io supplico gli uffici di non occuparsi per ora di questa questione, di occuparsi invece dell'esame e della nomina dei commissari per riferire sulla sola convenzione di Basilea. Al resto provvederanno gli uffici quando passeranno ad esaminare la convenzione colle Romane e quella colle Meridionali. Rinnovo dunque la mia istanza che gli uffici vogliano innanzitutto occuparsi della convenzione di Basilea, e nominare per l'esame della medesima una Commissione come se si trattasse di legge separata.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole presidente del Consiglio propone che gli uffici si occupino prima di tutto della convenzione di Basilea e nominino una Commissione per riferire sulla convenzione medesima.

(Alcuni deputati domandano facoltà di parlare.)

Se la discussione ha da continuare, la parola spetta all'onorevole Genala.

GENALA. Dopo la dichiarazione testè fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, io mi trovo, lo confesso, alquanto scosso; ma la questione come era posta prima era un po' diversa, perchè si stabiliva da un canto che realmente esiste una connessione fra le tre convenzioni, e dall'altro si am-

metteva che quella dell'Alta Italia era più urgente delle altre due. Dunque, si diceva: quello che più importa si è che questa sola convenzione di Basilea venga prima delle altre.

Ora, come da ciò ne derivasse la necessità delle tre Commissioni, ovvero di nominare i commissari prima che le altre due convenzioni fossero discusse, io, davvero, non lo vedo. Infatti veniamo al caso pratico.

Oggi abbiamo cominciato la discussione delle tre convenzioni, ebbene, quella sull'Alta Italia può durare quattro o cinque giorni, e le altre, dureranno quattro o cinque giorni, vuol dire che, dopo fatte queste discussioni, fra dieci o dodici giorni poi sarà nominato il commissario, questi nove commissari formeranno la Commissione che comincerà lo studio della convenzione coll'Alta Italia e ne farà la relazione alla Camera. Ecco, a me pare che tutta la questione di fare tre Commissioni, o farne anche una quarta, non regge, come credo che non calzi punto l'esempio addotto dall'onorevole Sella, il quale diceva che già abbiamo in tutte le altre leggi l'esempio di un commissario eletto, il quale può essere contrario ad una parte della legge: è vero, ma noi siamo sicuri che questo commissario è però favorevole alla massima parte di queste leggi, di più siamo sicuri che questo commissario è stato eletto dopo la discussione di tutta la legge, in tutte le sue parti. Invece qui, come egregiamente osservava l'onorevole Donati, noi nomineremo il commissario prima che si venisse nell'ufficio a pronunciare parola sulle altre parti.

Mi riassumo dicendo che la questione dell'urgenza e quella della connesità inseparabile dalle tre convenzioni fa sì che la Commissione debba essere unica, e io in ciò mi trovo essere d'accordo, e credo anzi che questo è il solo punto in cui avrò l'onore di trovarmi d'accordo coll'onorevole Spaventa nella questione delle strade ferrate.

LA PORTA. Io credo che la questione di procedura fu decisa ieri quando la Camera non fece opposizione alla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio che riguardava due cose.

La domanda sua riguardava l'urgenza, la preferenza della convenzione di Basilea e un rapporto speciale; questo che cosa importa?

Questo importa, signori, che si stabilivano due periodi; appartiene al primo periodo la convenzione di Basilea, e tanto negli uffici che nelle Commissioni e nella Camera; ed al secondo periodo appartengono le altre convenzioni.

Ora, se voi fate dipendere la nomina del commissario pel contratto di Basilea dall'esame di tutte le tre convenzioni, voi vi opponete già alla proposta

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

che avete accettato, perchè quella preferenza che avete deliberato non v'è più.

E notate, signori, che quella connessione, che si chiama esercizio, viene risolta nel primo periodo. Quando la Commissione studierà il contratto di Basilea per necessità deve toccare la questione dell'esercizio, e quindi gli uffici che esamineranno la questione di Basilea dovranno dare il loro voto sulla questione dell'esercizio. V'è di più. Siccome questa convenzione deve essere portata prima alla Camera, la Camera dovrà dare il suo giudizio sulla questione dell'esercizio in modo che le altre Commissioni (secondo la mia idea deve esserci più d'una Commissione) avranno una norma sul giudizio della Camera intorno alla questione dell'esercizio.

Quindi non si verifica alcun inconveniente. L'inconveniente vi sarebbe invece se gli uffici dovessero esaminare le tre convenzioni per nominare un solo commissario. Allora la questione di preferenza sparirebbe; vi sarebbero inconvenienti, come bene diceva l'onorevole Donati, se un ufficio nominasse un commissario, e poi sorgesse un conflitto tra il commissario e le risoluzioni dell'ufficio sulle questioni che si solleverebbero nelle altre convenzioni.

In conseguenza, signori, stando alla deliberazione presa ieri, stando alle conseguenze logiche che da essa derivano, la Camera non può non accettare quello che votò ieri, cioè che gli uffici nominino una Commissione pel contratto di Basilea, che poi, passando alle altre convenzioni, decidano di nominare o una o più Commissioni. Questa mi sembra proposta logica, e perciò formalmente la sottopongo alla Camera.

PRESIDENTE. Questa proposta è stata già fatta dall'onorevole presidente del Consiglio.

TOSCANELLI. È ben naturale che l'onorevole Spaventa, il quale aveva presentato un progetto unico, e risolveva la questione dell'esercizio delle ferrovie affidandolo al Governo, voglia sostenere perchè la Camera segua la via che esso aveva tracciata.

Ma l'onorevole Spaventa, secondo me, ha dimenticato che è avvenuto un fatto di grandissima rilevanza, ed è che il Ministero, quando fece il suo programma, dichiarò che era contrario all'esercizio delle ferrovie per parte del Governo. Indi noi abbiamo due sistemi: il sistema del passato Ministero, il sistema del Ministero attuale; abbiamo di fronte questi due sistemi, ond'è ben naturale che non possano essere risolti in modo identico.

Immagini la Camera che sia nominata una Commissione unica, e che nella Commissione prevalga il concetto di non votare nessun riscatto, se non vi è prima una società d'esercizio, la quale ci assicuri che l'esercizio non andrà nelle mani del Go-

verno, che ci metta in caso di calcolare e di computare quali sieno gli oneri e gli aggravii che derivano al pubblico erario per mezzo della convenzione d'esercizio, e che non si presentino società d'esercizio per le ferrovie meridionali. Allora, siccome la Commissione deve essere unica e deve riferire su tutte, se nella Commissione prevalesse il concetto di non votare riscatti onde evitare che l'esercizio vada nelle mani del Governo anche per sole 24 ore, in tal caso, che farebbe questa Commissione, quando ci è una società d'esercizio per una rete e non vi è per le altre? È impossibile procedere. Ora quando noi abbiamo una questione come quella di Basilea, che riguarda non soltanto i rapporti fra il Governo e la società, ma ancora altri rapporti; quando è nell'interesse del Governo e della Camera di dimostrare come noi sentiamo il dovere di risolvere la questione al più presto possibile, in verità io non comprendo come si venga innanzi con delle proposte le quali possono portare ad un risultato diverso da quello che vuol raggiungere l'onorevole Spaventa. Infatti siamo ai 5 di maggio; è disputabile se la clausola del 1° luglio quanto al possesso delle strade sia o no una clausola relativa...

PRESIDENTE. Ma venga alla questione di procedura.

TOSCANELLI... indi è questione di fare presto. Se si nomina una Commissione sola la quale debba esaminare le tre convenzioni io credo che questa Commissione dovrà impiegare almeno un mese e mezzo o due per fornirsi di tutti i documenti e di tutte le notizie che sono necessarie, mentre invece, essendovi una Commissione speciale il lavoro si fa...

PRESIDENTE. Parli in ordine alla proposta del presidente del Consiglio. Dica se l'accetta o no.

TOSCANELLI. Io dico appunto le ragioni per cui sono favorevole alla proposta del presidente del Consiglio e per cui sono contrario alla proposta dell'onorevole Spaventa. Mi pare di non essere affatto fuori di questione.

PRESIDENTE. Ma quella del presidente del Consiglio non esclude la proposta dell'onorevole Spaventa.

MINERVINI. L'esclude affatto.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio propone che gli uffici debbano occuparsi della convenzione di Basilea; che appena questa convenzione sia esaminata, e siasi deliberato dagli uffizi in ordine alla medesima, si nomini la Commissione che riferisca intorno a quella. Ciò tuttavia non impedisce, come osservava l'onorevole La Porta, che dopo, gli uffizi, se vorranno passare all'esame delle altre convenzioni, e decidere di affidare agli stessi commissari l'incarico di riferire sulle altre

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

convenzioni, lo possano fare. Ma per ora la sola proposta da discutere è questa: che gli uffizi esaminino la convenzione di Basilea, ed esaminata che sia, si nomini una Commissione, la quale riferisca immediatamente sulla medesima.

TOSCANELLI. Io divido pienamente l'opinione del Ministero; ma l'onorevole Spaventa non ha dichiarato di andare d'accordo che si faccia questa relazione separata; ed era per questo che io facevo il ragionamento che ho testè pronunziato.

BUSACCA. Io ho chiesto la parola per uno schiarimento.

A me pare che la questione che è praticamente importante non è già se si debba fare una Commissione o se ne debbano fare tre; la questione importante, per il modo con cui l'affare delle ferrovie è posto davanti alla Camera, è, cioè, se vi è un unico o se vi sono tre progetti di legge. Se vi è un solo progetto non si può accettare una convenzione se non approvando tutta la legge.

Finchè abbiamo davanti un unico progetto di legge, esaminare una convenzione prima di un'altra mi pare che sia inutile, perchè si dovranno votare tutte insieme.

Voci. La chiusura!

BUSACCA. Quindi io pregherei l'onorevole presidente del Consiglio, se crede che si debbano dividere le tre convenzioni, di proporre tre diversi disegni di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non ho potuto affermare bene...

PRESIDENTE. Nè anche io.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... l'osservazione dell'onorevole Busacca, ma da qualche parola che ho sentito, vedrò d'indovinare il suo concetto.

Mi pare che l'onorevole Busacca abbia detto che, siccome le diverse convenzioni si approvano con un unico progetto di legge, esse non potrebbero che essere esaminate unitamente.

Ora l'onorevole Busacca non ha che a dare un'occhiata al progetto di legge, e vedrà che, quando esso si voglia dividere in diverse parti, invece di uno, se ne fanno comodamente tre, anzi quattro, perchè si potrebbe anzi si dovrebbe fare un quarto progetto di legge riguardo all'esercizio.

Gli articoli poi della proposta di legge che riguarda l'approvazione della convenzione di Basilea sono due o tre, anzi due articoli ed una frazione di

articolo, che staccati potrebbero senza nessuna variazione formare un progetto di legge separato.

Torno a dire, seguitando i rigori della procedura parlamentare, il Governo, per ottenere il suo intento, avrebbe dovuto ritirare l'intero progetto di legge e ripresentarlo separatamente, ma ha creduto di potere concertare questa procedura di buon accordo nella Camera.

Da queste spiegazioni credo che l'onorevole Busacca, se ho bene inteso le sue osservazioni, resterà soddisfatto.

PRESIDENTE. Le convenzioni sono tre allegati ed un articolo di legge. La Commissione può riferire rispetto ad un solo allegato; nel qual caso l'articolo di legge si riferisce a quell'unico allegato.

Ripeto adunque che la proposta dell'onorevole ministro per le finanze è questa: che gli uffici debbano esaminare immediatamente la convenzione di Basilea, e quindi nominare la Commissione con ordine alla medesima di riferire senz'altro su questa convenzione.

Se non ci sono obiezioni s'intenderà che questa procedura da seguirsi dagli uffici è approvata.

(È approvata.)

La seduta è levata alle 6 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione a scrutinio segreto sopra i progetti di legge: Conflitti di attribuzione; Sila delle Calabrie;

2° Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario presso l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti;

3° Svolgimento delle proposte di legge del deputato Bertani: Dazio di esportazione sopra le ossa, le unghie e le corna, e aumento di dazio d'importazione sopra la colla; Estensione del diritto alla pensione ai feriti, alle vedove e famiglie dei morti nella difesa di Venezia e liberazione di Roma;

4° Discussione del progetto di legge per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia da Ciriè a Lanzo;

5° Discussione del progetto di legge per modificazione di articoli del Codice penale relativi alla forma del giuramento;

6° Relazione di petizioni.